Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Martedì, 4 settembre** — **Numero 209**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.30** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.40** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1335 col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo numero 45*-ter *ed in quello del Ministero della guerra il capitolo n. 100*-VI.

Decreto Luogotenenziale *n. 1295 relativo alla nazionalità della proprietà navale ed alle concessioni del demanio marittimo.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1360 concernente il conferimento per titoli dei gradi di ufficiali farmacisti di complemento.*

Relazioni e decreti Luogotenenziali *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Perano (Chieti) e Sant'Arcangelo (Potenza).*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per la proroga di poteri del commissario straordinario di Milazzo (Messina).*

Ministero della guerra: *Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra.*

Disposizioni diverse.

Corte dei conti: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV — Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** *Media dei cambi* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — La nostra guerra — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nella tabella annessa al decreto-legge 5 agosto 1917, n. 1281 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 201 del 25 agosto u. s., concernente variazioni nei bilanci degli Economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio finanziario 1917-918, fu omessa l'ultima variazione della tabella stessa compresa sotto il titolo: « Spesa. Maggiori assegnazioni » e che qui testualmente si riporta:

» 25. Fondo di riserva. . . . . L. 2085 —

LEGGI E DECRETI

Il numero **1335** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 45-*ter* « Somma dovuta al Banco di Roma a titolo di transazione per rifusione di spese e risarcimenti per danni sofferti in Libia ed a Costantinopoli in conseguenza della guerra italo-turca, ed interessi relativi » con lo stanziamento di lire unmilionesettecentottantamila (L. 1.780.000).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 100-VI « Somma dovuta al Banco di Roma a titolo di transazione per compensi e risarcimenti dipendenti da fornitura di legna e foraggi per il R. esercito combattente in Libia in occasione della guerra italo-turca, ed interessi relativi » con lo stanziamento di lire tremilionicinquantamila (L. 3.050.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — COLOSIMO — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i codici per la marina mercantile per il Regno e per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri degli affari esteri, delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il periodo della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace è vietata la vendita e in qualsiasi modo il passaggio di proprietà di navi italiane a stranieri.

Per lo stesso periodo di tempo è sospesa la facoltà accordata agli stranieri e alle Società straniere dall'art. 40 del Codice per la marina mercantile del Regno e dall'art. 41 del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica di divenire proprietari o compartecipi della proprietà di navi italiane.

Gli atti fatti in violazione delle suindicate disposizioni sono nulli e di nessuno effetto e non possono essere ricevuti per la trascrizione nelle matricole delle navi mercantili tenute dalle autorità marittime e nei registri tenuti dai RR. consoli all'estero.

Le stesse disposizioni si applicano alla vendita ed al passaggio di proprietà in generale dei galleggianti nonchè del materiale addetto al servizio marittimo ed al servizio dei porti.

Art. 2.

L'armatore di nave coperta di bandiera italiana previsto dagli articoli 52 del Codice per la marina mercantile del Regno e 53 del Codice stesso per la Tripolitania e Cirenaica, deve essere cittadino o suddito italiano secondo che si tratti di nave iscritta nelle matricole del Regno o delle colonie.

Nel caso che la qualifica di armatore sia data ad una società, questa, nel Regno oltre al possesso di tutti i requisiti determinati dall'art. 8 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, dovrà avere anche i direttori di cittadinanza italiana e nella Tripolitania e Cirenaica dovrà soddisfare alle condizioni che saranno fissate dal ministro delle colonie.

Art. 3.

È nulla e di nessun effetto la dichiarazione di armatore fatta a tenore dell'art. 53 del Codice per la marina mercantile del Regno e dell'art. 54 del Codice per la Tripolitania e Cirenaica quando riguardi persona o società che non abbia i requisiti richiesti dalle disposizioni del precedente articolo.

Art. 4.

Sono pure riservate ai cittadini italiani ed alle società costituite in conformità dell'art. 2 le venture concessioni di qualsiasi genere del demanio marittimo.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto avranno efficacia per lo stesso periodo di tempo indicato nell'art. 1.

Art. 6.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a coordinare in testo unico da approvarsi con decreto Ministeriale, le disposizioni del presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, con quelle contenute negli articoli 1 e 7 del decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 360.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — TRIANGI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1360 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra, secondo le esigenze del servizio, e con le norme che saranno stabilite con decreto Ministeriale, ha facoltà di conferire per titoli, a loro domanda, e qualunque sia la loro età, il grado di tenente o di capitano farmacista di complemento agli ufficiali farmacisti che appartengano ai ruoli di complemento o di milizia territoriale istituiti dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 356.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e avrà effetto per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 21 luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Perano (Chieti).*

ALTEZZA!

Un'inchiesta di recente eseguita ha accertato gravi manchevolezze, irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Perano.

I servizi amministrativi e contabili, sui quali l'Amministrazione, composta per la maggior parte di elementi privi di ogni capacità, non era in grado di esercitare alcuna efficace vigilanza, erano trasandati; neglette l'igiene e la pubblica illuminazione; anormale il funzionamento della tesoreria municipale; contrariamente alle precise disposizioni vigenti il tesoriere teneva confuse le somme anticipate dal distretto militare pei sussidi alle famiglie dei richiamati con quelle del Comune, e richiedeva ai percipienti analfabeti di retribuire con dieci centesimi per ogni riscossione ciascuno dei due testimoni che controfirmavano le ricevute.

Verso la fine del 1916 venne assunto in servizio in qualità di applicato di segreteria un individuo che pochi anni prima era stato condannato a grave pena per falsa testimonianza.

Nonostante i ripetuti inviti dell'autorità politica, il Comune non solo non aveva curato di promuovere qualsiasi organizzazione per l'assistenza civile, ma aveva rifiutato anche di valersi della facoltà del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, costringendo la Giunta provinciale amministrativa a provvedere d'ufficio.

Risultò inoltre che l'Amministrazione ispirava ogni suo atto a criteri di parte, cercando di addossare i maggiori oneri tributari agli avversari e di favorire i propri aderenti, specie nelle distribuzioni dei sussidi in varie contingenze accordati dal Governo e dal Comitato provinciale per la mobilitazione.

Gravi abusi vennero infine accertati anche nel servizio di approvvigionamento e distribuzione del grano, servizio che, senza alcun controllo, era stato affidato ad un assessore.

L'Amministrazione, cui tali addebiti furono contestati, non ha potuto giustificarsi esaurientemente; e poichè sarebbe vano d'altronde attendere che la rappresentanza elettiva ponga riparo alle deplorevoli condizioni nelle quali versa la civica azienda, appare indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza 29 maggio p. p., procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Perano, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ciro Nobilio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 21 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 21 luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza).*

ALTEZZA!

Un'inchiesta eseguita nella fine dello scorso anno in Sant'Arcangelo ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità e deficienze di quell'Amministrazione e specialmente disordini nell'ufficio di segreteria e gravi infrazioni alla legge nell'esecuzione dei lavori pubblici che, per importi eccedenti le 500 lire, venivano ordinati senza autorizzazione a trattativa privata, mentre poi, per sottrarsi al contratto, nel procedere alla liquidazione, si suddivideva la somma totale, facendone figurare creditrici terze persone.

La direzione di opere pubbliche di valore considerevole era stata

affidata, senza deliberazione di sorta, a persona strettamente legata all'Amministrazione da vincoli di partito, ma sprovvista di qualsiasi competenza tecnica, e sulle note di questa, senza controllo e senza collaudo, venivano poi disposti i pagamenti.

Di più nessun documento giustificativo delle somme erogate veniva conservato negli atti dell'Amministrazione, rendendosi così impossibile qualsiasi effettiva revisione dell'operato di questa.

Risultarono inoltre dall'inchiesta serie irregolarità sul servizio dei pagamenti dei sussidi alle famiglie dei richiamati, tenuto prima personalmente dal sindaco Di Pietro e, dopo la sua morte, dall'assessore Fantorno.

Questi addebiti furono contestati all'Amministrazione, ma le repliche e le giustificazioni non sono tali da escluderli avendo anzi essa dovuto in sostanza riconoscerne la fondatezza. Che se l'autorità giudiziaria ha assoluto l'assessore Fantorno perchè nei fatti attribuitigli non ricorrevano gli estremi del reato o per insufficienza di indizi, permangono tuttavia le gravi irregolarità amministrative.

E poichè l'Amministrazione non dà alcun affidamento di procedere in seguito con maggiore oculatezza alla gestione degli affari municipali e di riparare alle deficienze rilevate dall'inchiesta, si rende indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 10 luglio corr., lo scioglimento del Consiglio comunale.

In tal senso provvede il decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Raffaele Durante è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 21 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Milazzo (Messina).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Milazzo, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti i Nostri decreti: 20 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Milazzo, in provincia di Messina, 8 ottobre 1916, 7 gennaio e 12 aprile 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale del 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Milazzo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra.

Circolare ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci del Regno.

Nonostante che siano state largamente divulgate le disposizioni relative alla concessione degli acconti e delle pensioni a favore delle famiglie dei militari morti in guerra, accade tuttavia, in numerosi casi, che l'istruttoria delle istanze non può procedere colla necessaria rapidità a causa della incompleta documentazione di esse.

Affinchè sia opportunamente curata tale documentazione sono state compilate le unite istruzioni, sulle quali si richiama l'attenzione particolare delle SS. LL., essendo manifesta l'alta importanza del compito ad esse affidato.

Il titolo I delle istruzioni comprende le norme di carattere generale da osservarsi per il ricevimento e la documentazione delle istanze da parte degli enti pubblici, ovvero dalle istituzioni locali di assistenza (Comitati, Patronati, ecc.).

Come è spiegato nel titolo 2° delle istruzioni, le istanze prodotte nell'interesse delle vedove ed orfani di militari devono senz'altro essere trasmesse dai detti enti, che le ricevono, agli uffici riuniti pensioni guerra presso il Ministero della guerra o al Ministero della marina (Servizio dei personali civili e affari generali), oppure a quello delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza), secondo che trattisi di congiunti di militari e di assimilati del R. esercito, della R. marina o del corpo della R. guardia di finanza.

Le domande dei genitori e dei collaterali devono invece essere trasmesse alle prefetture o sottoprefetture incaricate di eseguire le indagini sull'esistenza o meno della condizione che il militare morto fosse l'unico o il principale e necessario sostegno del richiedente la pensione.

Nel titolo 3° sono contenute le norme circa il còmpito a tale scopo affidato alle diverse autorità.

I signori prefetti e sottoprefetti vigileranno sull'osservanza di tali disposizioni, adottando all'uopo i provvedimenti opportuni.

Le autorità locali terranno presente che niuno, all'infuori della Corte dei conti, ha competenza a pronunciarsi in merito alle istanze di pensione, e cioè se vi sia o non diritto a pensione.

L'ultimo titolo comprende le norme transitorie sia per le istanze che trovansi pendenti presso i vari enti locali, sia per quelle che possono essere riprodotte in base alle nuove concessioni ammesse con decreto Luogotenenziale del 12 novembre 1916, n. 1598, che per maggior chiarezza si pubblica unitamente alle istruzioni.

È bene tener presente che in special modo il servizio della concessione degli acconti dipenderà dall'esatta osservanza delle unite istruzioni, inquantochè è di somma utilità, agli effetti della concessione stessa, che siano regolari gli atti posti a corredo delle domande, non dovendosi attendere, di regola, per provvedere in merito, nè gli accertamenti dell'Amministrazione militare, nè quelli delle altre autorità.

I signori prefetti, disciplinando l'azione dei vari uffici ed enti locali, avranno cura che le istruzioni qui accluse, emanate di concerto col Ministero dell'interno, siano scrupolosamente osservate.

I sentimenti di alto patriottismo da cui sono animati i prefetti, i sindaci, i funzionari da essi dipendenti e le esimie persone preposte alla Direzione delle benefiche istituzioni di assistenza sopra menzionate, dànno sicuro affidamento che sarà spiegata da ciascuno opera efficace ed intensa per il funzionamento regolare di questo importantissimo ramo di servizio, come esige il dovere di gratitudine nazionale verso le famiglie di coloro che hanno dato la vita per i maggiori destini della patria.

Roma, 14 agosto 1917.

Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro della guerra: GIARDINO.
Il ministro della marina: DEL BONO.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, contenente aggiunte e modificazioni alle disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, e viste le successive modificazioni;

Viste le leggi 19 aprile 1906, n. 135, e 23 giugno 1912, n. 667;

Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. 1103, 8 agosto 1915, numero 1266, 22 agosto 1915, n. 1273, 22 agosto 1915, n. 1324, 14 ottobre 1915, n. 1496, 2 aprile 1916, n. 486, 1° maggio 1916, n. 497, 6 agosto 1916, n. 968 e 27 agosto 1916, n. 1251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vedova di un militare provvista della pensione di guerra, se contrae nuovo matrimonio, ha diritto di conseguire un capitale corrispondente a quattro annualità della pensione vedovile, qualora abbia un'età non maggiore di trentacinque anni e non vi siano orfani del militare ai quali spetti la riversibilità della pensione da lei goduta.

Negli altri casi, la vedova è ammessa a liquidare un capitale ragguagliato a tre annualità della pensione, sempre che alla data del nuovo matrimonio non oltrepassi il cinquantesimo anno di età.

Per esercitare tale diritto la vedova deve farne domanda alla Corte dei conti nel termine perentorio di novanta giorni successivi al contratto matrimonio.

Per la liquidazione e il pagamento del capitale sono applicabili le norme generali vigenti in materia di pensioni e di indennità dovute dallo Stato.

Art. 2.

Se con la vedova del militare morto a causa della guerra concorre prole al godimento della pensione, questa è aumentata in ragione di lire cinquanta annue per ciascuno dei figli che non abbiano compiuto l'età di diciotto anni, quando superino il numero di due.

Nel caso di riparto della pensione, l'aumento anzidetto si devolve esclusivamente a favore della prole.

In eguale misura è aumentata la pensione degli orfani, di età non superiore ai diciotto anni, in mancanza della vedova, allorchè essi superino il numero di quattro.

In ogni caso, l'aumento cesserà o verrà gradualmente ridotto fino ad estinguersi, ogni volta che il numero dei figli, in base al quale è stata liquidata la pensione, viene a ridursi, sia perchè alcuno dei figli raggiunga il diciottesimo anno di età, sia perchè alcuno di essi cessi di vivere o non si trovi più nelle condizioni prescritte per avere diritto alla pensione.

Art. 3.

Qualora la vedova di un militare morto a causa della guerra non possa conseguire la pensione per mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, o per altro motivo, il diritto alla pensione spetta ai figli legittimi, purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente al tempo della ferita o della malattia che determinò la morte del loro genitore, spetta anche ai legittimati che siano nati prima del tempo predetto.

Agli effetti dell'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, deve ritenersi tempestivo il matrimonio contratto posteriormente alla data delle ferite o malattie ivi contemplate, quando sia anteriore la data del mandato di procura e della richiesta delle pubblicazioni in seguito alle quali fu celebrato.

Art. 4.

I figli naturali legalmente riconosciuti del militare morto a causa della guerra hanno diritto alla pensione nella misura stabilita per la prole legittima, in mancanza di altri aventi diritto a pensione.

In concorso con la vedova o con la prole legittima o legittimata del militare, i figli naturali sono considerati come orfani di precedente matrimonio; ma agli effetti del riparto di cui all'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quota di ciascuno di essi è ridotta di un quinto che si devolve in parti eguali in aumento delle quote degli altri compartecipi che, in mancanza della prole naturale, liquiderebbero una pensione maggiore.

Ove concorrano i genitori o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, del militare, la pensione sarà ripartita per metà fra essi e i figli naturali, sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite nel secondo comma del successivo art. 23.

Art. 5.

Per acquistare il diritto alla pensione i figli naturali devono essere riconosciuti dal militare non oltre il termine di novanta giorni dopo la conclusione della pace.

In questo, come nel caso che la filiazione naturale venga dichiarata con sentenza, oppure risulti dall'iscrizione di cui agli articoli 2 e 8 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 938, per gli orfani di guerra, occorre che il fatto donde deriva il diritto alla pensione siasi verificato posteriormente alla nascita del figlio naturale.

Art. 6.

La pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive modificazioni, è concessa anche quando il militare morto a causa della guerra risulti il necessario e principale sostegno degli aventi diritto sotto l'osservanza delle altre condizioni prescritte.

Art. 7.

Spetta altresì la pensione al genitore del militare deceduto per causa della guerra, che dimostri di essere rimasto privo di sostegno

per sopravvenuto mutamento del suo stato economico in seguito a decesso di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad esso non imputabili, purchè siansi verificate le altre condizioni necessarie alla data della morte del figlio militare e la domanda venga, in ogni caso, presentata non oltre il termine di cinque anni da tale data.

Lo stesso diritto compete alla madre anche quando divenga vedova successivamente al decesso del figlio entro il termine anzidetto.

In tali casi la pensione è dovuta dal giorno in cui siasi verificato il mutamento delle condizioni economiche e, qualora non possa accertarsi questa data, avrà effetto dalla presentazione della domanda.

Art. 8.

Qualora sia accertato, anche dopo la liquidazione della pensione, che i genitori possano provvedere in parte al loro sostentamento mediante redditi di beni mobili od immobili, od altri proventi di carattere continuativo, la pensione stessa deve ridursi di un terzo, o della metà, o di due terzi in ragione dei redditi accertati.

Nel caso che l'ammontare di questi ultimi sia tale da equivalere alla pensione, la concessione non ha luogo od è revocata.

Art. 9.

La Corte dei conti, in seguito ad istanza del procuratore generale od anche d'ufficio, dichiarerà decaduti dal godimento della pensione i genitori del militare che dallo stato di indigenza siano pervenuti in tale condizione, per la quale, a termini delle vigenti disposizioni, non avrebbero avuto diritto a pensione.

Analogamente saranno ridotte le pensioni secondo i criteri stabiliti con l'articolo precedente.

Art. 10.

Il genitore che abbia perduto più figli militari, a causa del servizio, dei quali taluno in guerra, ha diritto di conseguire la pensione privilegiata più favorevole che gli competa, qualora sussistano gli altri requisiti necessari.

Art. 11.

Quando per effetto di condanna penale, in applicazione degli articoli 183, capoverso *A)*, e 184 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, il padre di un militare morto a causa della guerra incorra nella perdita o nella sospensione della pensione che gli sarebbe spettata giusta l'art. 123 del citato testo unico e le successive modificazioni, si farà luogo alla assegnazione temporanea dei due terzi della pensione stessa a favore della madre del militare.

Qualora poi l'assegnataria divenga vedova, la pensione le verrà corrisposta nella misura normale.

Art. 12.

È ammessa al godimento della pensione la madre del militare morto a causa della guerra, che alla data del decesso del figlio sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, ed inoltre viva separatamente dal marito senza ricevere da esso i mezzi di sussistenza, e per la morte del figlio militare sia rimasta priva del sostegno necessario e principale, sempre che contro di lei non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa.

Se però il padre del militare dimostra di possedere i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori, sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 23.

Cessa il godimento della pensione assegnata alla madre del militare nel caso di passaggio a nuove nozze.

Art. 13.

In mancanza della madre, è fatto lo stesso trattamento ai fratelli e alle sorelle nubili del militare, sino al raggiungimento della maggiore età, nei casi e con le limitazioni previste negli articoli precedenti.

Resta fermo il diritto ad essi spettante, quando divengano orfani, al consolidamento della pensione già conseguita dai genitori.

Art. 14.

Se un militare deceduto a causa della guerra è figlio naturale legalmente riconosciuto dalla madre, questa, in mancanza di altri aventi diritto, è ammessa a godere la pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive disposizioni, purchè non sia coniugata ed inoltre sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Per gli effetti di questo articolo è nececessario che il riconoscimento sia avvenuto prima della data del presente decreto.

Art. 15.

Spetta la pensione di guerra, sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, alla famiglia del militare che sia deceduto in istato di prigionia presso il nemico in conseguenza di ferite, lesioni o infermità contratte per causa del servizio prestato durante la campagna, prima della prigionia.

Mancando la prova di tale causa di servizio, sarà liquidata la pensione corrispondente ai due terzi di quella di guerra eccetto che venga dimostrata l'inesistenza del diritto a termini dell'articolo seguente e salvo che, a giudizio della Corte dei conti, risulti più favorevole l'assegno ordinario.

Pel conferimento di tali pensioni, come pure per la concessione degli acconti, è necessario il nulla osta del competente Ministero militare, e tiene luogo dell'atto di morte la partecipazione di decesso rilasciata dal Ministero medesimo.

Art. 16.

La concessione delle pensioni di cui al precedente articolo è revocata quando, a giudizio della Corte dei conti, venga dimostrata l'esistenza del diritto dagli elementi di prova raccolti a cura del Ministero competente intorno alle circostanze nelle quali il militare cadde prigioniero, od a quelle relative alla sua morte, che sia avvenuta per cause imputabili al militare stesso o puramente accidentali.

Per il ricupero delle somme indebitamente pagate sono applicabili le norme vigenti per le pensioni concesse alle famiglie dei militari presunti morti in guerra.

Art. 17.

Quando un militare, prestando servizio in campagna di guerra, sia scomparso durante l'esecuzione di un incarico ricevuto, in circostanze diverse da quelle previste dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, può essere rilasciata dal Ministero competente, per gli effetti ivi stabiliti, la dichiarazione di irreperibilità, purchè non si abbiano più notizie del militare da quattro mesi.

In tal caso, la pensione spettante alla famiglia è liquidata nella misura e con le modalità stabilite nei precedenti articoli per le famiglie dei militari deceduti in istato di prigionia presso il nemico.

Art. 18.

Quando l'Amministrazione militare non rilasci la dichiarazione di irreperibilità richiesta agli effetti della pensione, spetta alla Corte dei conti di decidere in merito, nello statuire sulla relativa domanda di liquidazione, salvo sempre il ricorso alle sezioni unite della Corte stessa.

Art. 19.

Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, numero 70, è esteso a due anni agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra; e decorre dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione d'irreperibilità al Comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra.

Art. 20.

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 27 giugno e 22 agosto 1915, n. 1103 e 1324, sugli acconti di pensioni di guerra sono applicabili anche a favore delle vedove e degli orfani di militari deceduti in guerra in conseguenza di infortuni per causa di servizio, congelamenti, o per effetto di malaria, colera, ileo-tifo, tifo esantematico o meningite cerebro-spinale epidemica.

Art. 21.

La facoltà data al ministro del tesoro dal 1° comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, viene estesa a favore di genitori o di fratelli o sorelle nubili, minorenni, dei militari morti in guerra nei casi previsti dai decreti Luogotenenziali 27 giugno e 22 agosto 1915, nn. 1103 e 1324, e dagli articoli precedenti.

L'acconto della pensione non potrà eccedere i tre quinti di quella presumibilmente dovuta.

Per la concessione dell'acconto è necessario che l'interessato abbia urgente bisogno di soccorso per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare.

I pretori, i sindaci, gli agenti delle imposte dirette e l'arma dei RR. carabinieri forniranno le informazioni ed i certificati normalmente richiesti per le istruttorie delle domande di pensione.

Alle domande che non fruiscano di acconto ed a quelle indicate nel primo comma del presente articolo la Corte dei conti darà la preferenza nella istruttoria.

Art. 22.

Con regolamento da approvarsi con successivo Nostro decreto, sopra proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, saranno determinate le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro e verranno stabilite le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti, nonchè le norme relative alla riversibilità delle pensioni stesse.

Fermo restando le liquidazioni anteriori alla data del presente decreto, le altre pensioni, che fossero conferite ai militari suindicati, fino all'entrata in vigore del predetto regolamento, saranno soggette a revisione nel termine di due anni, secondo le disposizioni da approvarsi col regolamento medesimo.

Art. 23.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915, tranne quella dell'art. 1, che sarà applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite.

Allorchè la pensioni già assegnate dalla Corte dei conti debbono essere ripartite fra più aventi diritto per effetto delle disposizioni del presente decreto, le nuove liquidazioni decorreranno dallo stesso giorno della presentazione della domanda di riparto e non mai prima del decimoquinto giorno dalla detta pubblicazione.

In nessun caso potranno avere una decorrenza anteriore a quest'ultima data le nuove concessioni ammesse con gli articoli 4, 11, 12 e 14.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE — CORSI — MEDA.

Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra.

TITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

Attribuzioni del sindaco.

In ogni Comune del Regno il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale o da altri impiegati all'uopo incaricati, cura la regolare documentazione delle istanze di liquidazione di pensione o di acconto prodotte dai congiunti di militari periti in guerra (1).

Art. 2.

Uffici o delegazioni municipali, ecc.

Nei Comuni nei quali, per ragione di materia o di territorio, i servizi municipali sono ripartiti in più uffici o delegazioni, frazioni, quartieri, sezioni, ecc., il sindaco adotterà opportuni provvedimenti per coordinare, dirigere e vigilare il funzionamento dei vari uffici municipali dalla cui cooperazione dipende la regolare e spedita esecuzione del servizio relativo alle pensioni di guerra.

Art. 3.

Comitati od uffici di assistenza gratuita per la richiesta di acconti e pensioni. Uffici diversi.

I comitati, patronati o simili uffici di assistenza, organizzati da Provincie o da altre Amministrazioni pubbliche locali oppure da enti diversi, legalmente riconosciuti, che si prefiggano lo scopo di soccorrere gratuitamente, per la richiesta di acconti e pensioni, le famiglie dei militari periti in guerra, possono provvedere alla raccolta degli atti all'uopo necessari, coadiuvando gli uffici municipali o sostituendosi ad essi per curare l'inoltro regolare e sollecito delle istanze degli interessati.

In tal caso il Municipio si limita a rilasciare i documenti richiesti dagli uffici di assistenza suindicati.

Questi però, nello stesso giorno in cui ricevono le istanze, devono informarne l'ufficio municipale, all'effetto dell'accertamento della relativa data di presentazione; ed hanno altresì l'obbligo di avvisarlo successivamente dell'inoltro delle istanze stesse, che effettueranno in conformità dei seguenti articoli 18, secondo comma, 34 e 57.

Gli stessi uffici di assistenza si sostituiranno alle autorità municipali per ciò che è disposto dai seguenti articoli 4, secondo comma, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 29, 32 e 36, tenendo presenti, in quanto siano applicabili, tutte le altre norme per la regolare istruttoria delle istanze.

Le attribuzioni stabilite dal presente articolo s'intendono riservate ai soli Comitati, Patronati o uffici di assistenza i quali abbiano espressamente dichiarato di uniformarsi alle norme di coordinamento che vengano emesse dal Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, o dal prefetto quando non ricorra l'applicazione di detto articolo.

Art. 4.

Partecipazioni di morte o di irreperibilità. Comunicazioni relative.

L'ufficio municipale incaricato del servizio delle pensioni di guerra ha cura di comunicare agli interessati, in originale od in copia autentica, le partecipazioni di morte e, sempre in originale, le dichiarazioni di irreperibilità rilasciate dalle autorità militari.

Ogni qualvolta consti che gli interessati (vedova od orfani o genitori o fratelli e sorelle del defunto militare), possano aver titolo per domandare la pensione, l'ufficio municipale, anche se non richiesto, fornirà ad essi, od ai loro legali rappresentanti, le indicazioni opportune circa gli atti da produrre, giusta gli allegati elenchi *A, B, C, D, E*, per agevolare agli interessati medesimi l'esercizio del loro eventuale diritto, tenendo però sempre presente che non ha competenza per pronunciarsi in merito, giusta l'avvertenza di cui all'ultimo comma del successivo art. 10.

Tali indicazioni e schiarimenti saranno forniti, di regola, all'atto stesso delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Negli altri casi è necessario che gli interessati, così per conseguire la pensione, come pure l'acconto, ne facciano richiesta, presentando i documenti prescritti. Occorre quindi che la raccolta di tali documenti, da rilasciarsi di regola dalle autorità municipali, sia sollecita ed esatta per agevolare ai congiunti dei militari periti in guerra l'esercizio dei loro diritti.

---

(1) Soltanto a favore dei militari invalidi si può provvedere di ufficio alla liquidazione delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti (art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497).

Art. 5.

Presentazione delle istanze di pensione.

I congiunti di militari che ritengano di aver diritto alla pensione di guerra (1), presenteranno istanza, diretta alla Corte dei conti, al Municipio della propria residenza; e potranno farsene rilasciare ricevuta con l'indicazione della data di presentazione e del relativo numero di protocollo. Tali indicazioni saranno apposte altresì sulla istanza con la firma del sindaco o di un funzionario da lui incaricato.

Art. 6.

Acconto sulla pensione.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di concedere un acconto mensile sulla pensione che possa competere ai congiunti di militari periti in guerra in conseguenza di ferite riportate in combattimento, d'infortuni per cause di servizio o per effetto di congelamenti, malaria, colera, ileo-tifo, tifo esantematico, meningite cerebro-spinale, oppure dichiarati irreperibili o deceduti in istato di prigionia presso il nemico (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 22 agosto 1915, n. 1324 e 12 novembre 1916, n. 1598).

L'acconto non può eccedere la durata di dodici mesi, salvo eccezionale proroga in caso di giustificati motivi, riconosciuti dall'Amministrazione; nè può superare la misura di quattro quinti della pensione presumibilmente dovuta, se è concesso alla vedova o ad orfani, nè la quota di tre quinti della pensione medesima, se viene accordato a genitori od a fratelli e sorelle del militare. In questo secondo caso è necessario accertare che l'interessato abbia urgente bisogno di soccorso per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare (art. 21 citato decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598).

(1) Le disposizioni fondamentali vigenti in materia sono contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, nel regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nelle leggi 2 luglio 1896, n. 256, 19 aprile 1906, n. 135, 23 giugno 1912, n. 667, nei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 8 agosto 1915, n. 1266, 1° maggio 1916, n. 497, 4 settembre 1916, n. 1207, e 12 novembre 1916, n. 1598.

Gli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E* indicano i documenti da unire alle istanze di pensione prodotte rispettivamente nell'interesse di vedove, orfani, padri, madri, fratelli o sorelle di militari periti in guerra.

A cura degli uffici centrali per le pensioni vengono raccolti dalle autorità competenti gli atti per accertare in quali circostanze di servizio i militari abbiano riportato le ferite, lesioni o infermità che causarono la loro morte o, se del caso, per provare nelle forme prescritte, l'irreperibilità di essi in seguito a dispersione in combattimento o durante l'esecuzione di altro incarico ricevuto in campagna di guerra, oppure il loro decesso in istato di prigionia presso il nemico.

Ai militari dell'esercito e della marina sono equiparati, agli effetti delle pensioni di guerra, gli appartenenti a corpi o servizi ausiliari (corpo delle guardie di finanze, guardie forestali, volontari ciclisti e automobilisti, Croce rossa, Sovrano militare ordine di Malta, personale delle capitanerie di porto, delle poste e dei telegrafi e del tesoro, ecclesiastici, personale della giustizia militare, dei farmacisti militari, degli impiegati civili tecnici della guerra e della marina, dei topografi dell'Istituto geografico militare, disegnatori tecnici, operai delle Amministrazioni militari, vivandieri, di cui al R. decreto 2 luglio 1914, n. 953; gli equipaggi di navi mercantili militarizzati, contemplati dai decreti Luogotenenziali del 14 maggio 1916 e del 4 giugno successivo, nn. 615 e 717, ecc.).

Una pensione eccezionale è assegnata dal decreto Luogotenenziale 7 settembre 1916, n. 1185, alla vedova ed ai figli di ogni italiano contro il quale, durante la guerra, sia stata dalle autorità austro-ungariche eseguita, per ragione politica, la pena di morte mediante la forca.

Art. 7.

Modalità per richiedere l'acconto.

La concessione dell'acconto può essere chiesta dagli aventi diritto con la stessa istanza di liquidazione di pensione (allorchè essi si trovino in grado di avanzarla senza ritardo), od altrimenti, mediante apposita domanda in carta libera, rivolta al Ministero del tesoro, che verrà inoltrata a cura dell'ufficio municipale.

In questo secondo caso nell'istanza per la liquidazione definitiva della pensione s'indicheranno i documenti già allegati alla richiesta dell'acconto, senza che occorra riprodurli.

Per le altre modalità relative alla concessione dell'acconto saranno tenute presenti le avvertenze di cui ai successivi articoli 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 57, 63, 65 e 66.

Art. 8.

Cessazione del soccorso giornaliero e ricupero di somme anticipate.

Nel partecipare la concessione dell'acconto, od all'atto dell'iscrizione della pensione definitiva, il Ministero del tesoro trasmette ai Municipi un'apposita richiesta (mod. 208) per conoscere l'importo del soccorso giornaliero eventualmente corrisposto agli interessati dal giorno successivo alla morte del militare fino a quello in cui può essere effettuato il pagamento dell'acconto o della pensione.

Fino a questo termine sarà continuato il pagamento del soccorso anzidetto, anche se oltrepassi il novantesimo giorno dalla morte del militare. (Circolari del Ministero della guerra — Direzione generale leva e truppa — 13 settembre 1915, n. 706, del *Giornale militare ufficiale*; e del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — Divisione VIII — Pensioni — 7 maggio 1916, n. 227287).

Il ricupero delle somme pagate a titolo di acconto o di soccorso giornaliero viene effettuato dal Ministero del tesoro al momento dell'iscrizione della pensione definitiva, mediante imputazione agli arretrati della pensione medesima.

Art. 9.

Pagamento dell'acconto.

Il Ministero del tesoro non rilascia agli interessati nè un libretto nè altro certificato per il pagamento dell'acconto, che pertanto viene corrisposto in base al solo certificato di vita, da cui deve risultare l'esistenza delle altre condizioni alle quali è subordinata la concessione.

Art. 10.

Termine per la richiesta della pensione.

La istanza, ancorchè sprovvista di parte delle indicazioni o dei documenti di cui agli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, o gli atti prodotti senza l'istanza saranno egualmente ricevuti dall'ufficio municipale, potendo essere sufficiente la presentazione di essi all'effetto di interrompere il termine di due anni stabilito per avanzare la domanda di pensione di guerra, termine che occorre osservare perentoriamente sotto pena della perdita degli arretrati.

Tale termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o di partecipazione della dichiarazione d'irreperibilità al Comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra (Art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e art. 19 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598).

In ogni caso l'ufficio municipale terrà presente che esso non ha alcuna competenza per decidere circa le istanze di pensione; e quindi non deve nè sconsigliare gli interessati dal presentarle, nè rifiutarsi di inoltrare le istanze prodotte o di rilasciare i documenti prescritti, salva l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 11.

Istanze per l'acconto e per la liquidazione della pensione. Esenzione da tassa di bollo.

Le istanze per l'acconto e per la liquidazione della pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra sono esenti da tassa di bollo (art. 2 legge 26 luglio 1917, n. 1190).

Art. 12.

Forma delle istanze.

L'ufficio municipale avrà cura che nelle istanze anzidette sia

espressa in termini non dubbi la richiesta dell'acconto o della liquidazione di pensione e che vi siano inoltre contenute le indicazioni di cui al n. 1 degli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, in modo che sia ben chiaro l'oggetto della richiesta ed il titolo su cui si fonda.

Occorrendo, potranno essere aggiunte dall'ufficio municipale, oltre che dagli interessati, in calce alle stesse istanze, le annotazioni necessarie per completarle o rettificarle.

Art. 13.

Tasse di bollo e spese.

Tutti i documenti da produrre a corredo delle istanze anzidette sono esenti da tassa di bollo (art. 22, n. 26, testo unico 4 luglio 1897, n. 414).

Per quanto riguarda qualsiasi altra specie di tasse, diritti o spese, non escluse quelle di francatura postale, sarà cura delle Amministrazioni comunali di disporre che, di regola, gli interessati non debbano sottostare ad alcun onere per conseguire la pensione o l'acconto.

Art. 14.

Documentazione delle istanze.

L'ufficio municipale provvede che alle istanze siano uniti tutti i documenti prescritti, sia per la liquidazione definitiva della pensione, giusta gli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, allorchè si tratti di domande dirette a tale scopo, sia per la concessione dell'acconto, secondo le avvertenze di cui ai successivi articoli 30, 35, 36, 37, 65 e 66, quando gli interessati si limitino a chiedere tale concessione; salvo in questo ultimo caso a completare in seguito la produzione degli atti per la liquidazione della pensione, appena sia possibile.

Nell'esecuzione dell'incarico predetto gli impiegati e salariati comunali useranno la massima cura e solerzia, tenendo presenti le sanzioni disciplinari comminate dal decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 293.

Art. 15.

Raccolta dei documenti.

Nel caso che l'istanza sia presentata senza documenti, l'ufficio municipale provvede alla raccolta dei medesimi, invitando gli interessati a fornire le indicazioni occorrenti ed a presentare i testimoni che debbono intervenire per la compilazione dei certificati di notorietà di competenza del sindaco.

Art. 16.

Documenti irregolari.

L'ufficio municipale provvede parimente a rettificare, completare o rinnovare i documenti irregolari, tenendo conto, in special modo, delle avvertenze di cui ai seguenti articoli.

Ogni rettificazione apportata agli atti, per errori incorsi nella compilazione dei medesimi, deve essere approvata nelle forme prescritte.

Art. 17.

Atti di stato civile.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere prodotti in copie autentiche o per certificati desunti dagli originali registri di stato civile, che potranno essere conformi ai modelli allegati *G*, *H* e *I*.

Occorre però che in margine ai certificati siano riprodotte le annotazioni esistenti in margine agli atti originali (per riconoscimento, legittimazione, celebrato matrimonio, ecc.).

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

L'atto di morte del militare, quando possa essere prodotto, e gli atti provenienti dall'estero saranno rilasciati in copia autentica, anzichè per certificato.

Art. 18.

Istanze non corredate dell'atto di morte del militare.

Per dar corso alle istanze, come pure per rilasciare i documenti che debbono corredarle, non è necessario l'atto di morte del militare, quando l'ufficio municipale non l'abbia ancora ricevuto per la trascrizione nei registri di stato civile o non possa subito procurarsene copia da altro municipio nei cui registri sia inscritto l'atto.

In tali casi, che sono i più numerosi, l'ufficio municipale deve inoltrare le istanze, senza mai richiedere detti atti di morte al Ministeri della guerra o della marina, per evitare ritardi nella istruttoria delle istanze medesime, liquidandosi gli acconti e le pensioni di guerra anche in base agli atti di morte non trascritti, che vengono raccolti a cura delle Amministrazioni militari.

Art. 19.

Produzione della partecipazione di morte del militare.

Mentre non occorre, di regola, la presentazione dell'atto di morte del militare, giusta quanto è indicato nel precedente articolo, è invece di somma utilità, specialmente per la sollecita concessione dell'acconto, che all'istanza sia unita in originale o in copia autentica la partecipazione trasmessa al municipio dal Comando del deposito o del corpo mobilitato o, in mancanza della medesima, qualunque altra comunicazione del decesso del militare pervenuta da diversa fonte alla famiglia.

La produzione di tali documenti non deve mai ritenersi superflua servendo questi a rintracciare o ad integrare l'atto di decesso per l'accertamento delle circostanze in cui la morte avvenne.

Però occorre tener sempre presente che, anche nel caso di mancanza delle suddette partecipazioni, le istanze dovranno essere inoltrate senza ritardo, con l'avvertenza di dare indicazioni precise circa il corpo, o servizio e reparto al quale il militare apparteneva e circa le ultime notizie pervenute a suo riguardo.

Art. 20.

Produzione della dichiarazione di irreperibilità.

Trattandosi di militari dispersi, o scomparsi, sarà allegata alla istanza l'originale dichiarazione di irreperibilità, che tiene luogo dell'atto di morte agli effetti di pensione, sempre che sia stata già trasmessa dall'Amministrazione militare al municipio per la consegna alla famiglia.

Nel caso che tale dichiarazione non sia ancora pervenuta, ovvero siasi smarrita, l'ufficio municipale dovrà parimenti dar corso alla istanza.

Art. 21.

Legalizzazione degli atti di stato civile.

La legalizzazione delle copie e dei certificati desunti dai registri di stato civile del Regno, in base alle norme vigenti in materia, dev'essere eseguita gratuitamente dal presidente del tribunale.

Gli atti rilasciati dai parroci o da altri ministri del culto possono essere vidimati (sempre senza spesa) rispettivamente dalla curia vescovile o dall'autorità gerarchica corrispondente, ovvero dal sindaco del luogo è indi dal presidente del tribunale.

Gli atti rilasciati all'estero, che siano direttamente prodotti dagli interessati, debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 22.

Atti di stato civile formati all'estero.

Gli atti di stato civile ricevuti dalle autorità americane e non trascritti nei registri dei competenti comuni del Regno devono essere richiesti per mezzo della procura generale della Corte di appello, nella cui circoscrizione risiedono gli interessati (1).

Gli altri atti di stato civile formati all'estero, che non siano stati trascritti, potranno essere richiesti dall'ufficio municipale direttamente al Ministero degli affari esteri.

In tali casi gli atti che riguardano nazionali verranno trascritti,

---

(1) Poichè le autorità americane non rilasciano gratuitamente in nessun caso gli atti di stato civile, è necessario che la domanda da presentarsi alla procura generale competente sia accompagnata dal deposito per le spese; deposito stabilito attualmente nella somma rispettiva di L. 15, L. 30 e L. 20 per ogni atto da richiedere nell'America del nord, nel Brasile o in altri Stati dell'America del sud

secondo le norme vigenti, nei registri di stato civile del Comune competente, che ne rilascerà quindi copia autentica integrale da allegare alle istanze di pensione o di acconto.

Invece per gli atti relativi a persone che non avevano la cittadinanza italiana, allorchè gli atti stessi furono formati, occorre produrre i certificati delle autorità estere debitamente vidimati.

Art. 23.

Atti di stato civile distrutti o smarriti.

Mancando od essendo stati distrutti o smarriti gli atti di stato civile, oppure non essendovi modo di rinvenirli o di procedere alla formazione tardiva di essi (dopo compiute accurate ricerche anche presso la cancelleria del tribunale, in cui gli atti in questione possano trovarsi depositati in originale od in copia), l'ufficio municipale provoca senza indugio gli opportuni provvedimenti a termini del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 24.

Divergenze tra gli atti di stato civile.

Riscontrandosi tra gli atti di stato civile qualche divergenza, che possa indurre in dubbio sulla identità delle persone, deve essere provocata la sentenza di rettificazione giusta gli articoli 401 e seguenti del Codice civile, 845 del Codice di procedura civile e 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile.

Qualora invece negli atti suddetti od in altri documenti si riscontrino soltanto discordanze tali che non possano far sorgere dubbio sull'identità delle persone, come nel caso in cui trattisi di lievissimi errori incorsi nelle indicazioni di cognomi e nomi, o di altre generalità, è sufficiente far risultare questa circostanza mediante un certificato municipale di notorietà redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, sottoscritti nell'atto stesso, e secondo le risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe (o di popolazione), salvo che siano richieste ulteriori prove dalla Corte dei conti.

Tale attestazione può essere compresa anche nel certificato di notorietà relativo alla situazione di famiglia, di cui agli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.

Art. 25.

Certificati municipali di notorietà.

Nella formazione dei certificati municipali di notorietà relativi allo stato di famiglia ed alle altre circostanze specificate negli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, devono osservarsi le modalità ivi indicate ed in special modo le seguenti avvertenze che in numerosi casi non risultano tenute presenti, nonostante le raccomandazioni ripetute in proposito in precedenti circolari:

a) nella situazione di famiglia vanno compresi non soltanto i congiunti conviventi, ma altresì quelli non conviventi con la persona che richiede l'acconto o la liquidazione della pensione;

b) per ciascuna persona della famiglia occorre indicare in modo completo ed esatto le generalità richieste, precisando anche lo stato civile di chi abbia raggiunto l'età prescritta per contrarre matrimonio;

c) i testimoni che intervengono nella formazione del certificato debbono apporvi la propria firma ed essere in numero non inferiore a tre;

d) il certificato deve contenere la dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione):

e) nello stesso certificato possono esser comprese le altre particolari circostanze che sia opportuno far constare nell'interesse delle parti, senza che occorra redigere all'uopo certificati separati;

f) per quanto riguarda le istanze di genitori o di fratelli e sorelle del militare, il certificato municipale di notorietà può essere redatto, secondo l'allegato modello *M*, in unico contesto con la dichiarazione della Giunta municipale prescritta per provare che il militare defunto costituiva l'unico o il necessario e principale sostegno dei richiedenti.

Art. 26.

Atti giudiziali di notorietà.

Non potendo sempre gli interessati procurarsi agevolmente il certificato anzidetto dal sindaco del Comune di ultima residenza, è ammesso in sostituzione di tale documento un atto giudiziale di notorietà da redigersi presso una qualsiasi delle preture del Regno sulla deposizione di quattro testimoni.

Tale atto deve contenere le medesime attestazioni richieste per il certificato municipale, eccettuate, beninteso, le dichiarazioni proprie dell'autorità municipale (fra le quali quella di concordanza coi registri di stato civile e di anagrafe).

Art. 27.

Titoli della carriera civile e militare del defunto.

Alle istanze saranno uniti i titoli e i documenti relativi alla carriera civile e militare, i decreti di nomina e promozione o gli altri provvedimenti analoghi, lo stato di servizio o il foglio matricolare, che eventualmente siano in possesso della famiglia per comprovare se il militare abbia conseguito un grado nella milizia o qualche impiego negli uffici dello Stato o di altri enti pubblici.

Se, per qualsiasi ragione, la famiglia del defunto non si trovi in possesso di tali documenti, sarà subito inoltrata l'istanza senza i documenti stessi che, in base alle indicazioni fornite dagli interessati, verranno raccolti d'ufficio dalle autorità competenti per la concessione dell'acconto o per la liquidazione definitiva della pensione.

Art. 28.

Atti sanitari circa la morte del militare.

Per la documentazione delle istanze non si richiede che siano prodotti atti comprovanti le cause di morte del militare, le quali devono essere accertate dalle autorità sanitarie competenti, a cura degli uffici centrali per le pensioni.

Quando però il militare sia morto presso la propria famiglia od in un luogo civile di cura del Comune di sua residenza, essendo agevole agli interessati raccogliere, senza ritardo, elementi di prova circa le cause del decesso, è opportuno che sia prodotto un certificato del medico curante o del direttore dell'ospedale, dove il militare fu ricoverato, con la descrizione dettagliata della infermità (sintomi, precedenti morbosi individuali od ereditari, andamento, durata, continuità della malattia, ecc.) ed inoltre con precise indicazioni intorno alle circostanze alle quali possa attribuirsi l'origine della infermità stessa.

Art. 29.

Inoltro delle istanze per acconto o per liquidazione di pensione.

Le istanze per acconto o per liquidazione di pensione, rispettivamente rivolte al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti, saranno inoltrate, con tutti i relativi documenti e giusta le avvertenze contenute nei successivi articoli, agli Uffici riuniti per le pensioni di guerra presso il Ministero della guerra o al Ministero della marina (servizio dei personali civili e affari generali), oppure al Ministero delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza), secondo che trattisi di congiunti di militari o di assimilati del R. esercito, della R. marina o del corpo della R. guardia di finanza.

TITOLO II.

Norme riguardanti vedove ed orfani.

Art. 30.

Atti da prodursi dalle vedove e dagli orfani per la liquidazione della pensione e per l'acconto.

Gli atti da presentare per la liquidazione della pensione sono indicati negli allegati elenchi *A* e *B* rispettivamente per le vedove e per gli orfani.

Gli interessati che intendano richiedere l'acconto prima di avanzare l'istanza di liquidazione di pensione, anzichè con l'istanza stessa, produrranno insieme con apposita domanda in carta libera

i seguenti atti, pei quali è del pari ammessa l'esenzione dalle tasse di bollo:

1° certificato municipale di notorietà rilasciato nelle forme indicate al n. 6 dell'elenco allegato *A* o al n. 7 dell'elenco allegato *B*, secondo che l'acconto sia richiesto dalla vedova o nell'interesse esclusivo della prole.

Se in luogo di tale certificato viene prodotto dalla vedova l'atto di notorietà ricevuto dal pretore occorre che vi sia unito il certificato di matrimonio;

2° partecipazione di morte, o dichiarazione di irreperibilità, tenute presenti le avvertenze di cui agli articoli 19 e 20.

Qualora il militare non abbia lasciato vedova nè prole legittima, ma soltanto prole naturale, è applicabile il successivo art. 36.

Art. 31.

Conferimento dell'acconto alle vedove ed agli orfani in base all'istanza di liquidazione di pensione.

Il Ministero del tesoro provvederà al conferimento dell'acconto anche in base alla sola istanza di liquidazione di pensione, quando in base agli atti allegati accerti i requisiti necessari.

Art. 32.

Orfani del militare non conviventi con la vedova.

Quando la vedova del militare viva separata, per una ragione qualsiasi, da tutti o da taluno degli orfani legittimi, legittimati, oppure naturali, riconosciuti od iscritti negli elenchi degli orfani di guerra, i quali, essendo minorenni e le femmine, inoltre, nubili, possano concorrere al godimento della pensione, l'ufficio municipale provoca, se del caso, gli opportuni provvedimenti per la rappresentanza legale degli orfani e per la sollecita produzione degli atti prescritti per integrare gli altri da presentarsi nell'interesse della vedova pel conseguimento dell'acconto o della pensione, dovendosi in tali casi procedere al riparto dell'assegno fra tutti gli aventi diritto.

Art. 33.

Accertamenti per le istanze di pensione delle vedove e degli orfani.

Spettando la pensione alla vedova ed agli orfani del militare indipendentemente dalle loro condizioni economiche, devesi prescindere da qualsiasi indagine a tale riguardo per le istanze di pensione da essi avanzate.

Occorre soltanto accertare quale professione o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi e se ed in che qualità appartenesse alle categorie di personale indicate rispettivamente ai nn. 6 e 7 degli elenchi allegati *A* e *B*, all'unico fine di stabilire se siano applicabili le speciali disposizioni vigenti per il trattamento di pensione a favore delle famiglie d'impiegati od agenti compresi in tali categorie.

Art. 34.

Inoltro delle istanze di vedove ed orfani.

L'ufficio municipale e gli uffici di assistenza di cui al precedente art. 3 inoltreranno direttamente agli « Uffici riuniti per le pensioni di guerra presso il Ministero della guerra » le istanze per il conseguimento di acconti o per la liquidazione delle pensioni di guerra spettanti a vedove o ad orfani di militari del R. esercito, o di corpi e servizi ausiliari; ed agli altri uffici centrali per le pensioni indicati nel precedente art. 29 le istanze riguardanti vedove od orfani di militari della R. marina, della R. guardia di finanza o di corpi e servizi ausiliari che non dipendano dal Ministero della guerra.

TITOLO III.

Norme riguardanti genitori e fratelli o sorelle nubili, minorenni.

Art. 35.

Atti per la liquidazione della pensione e per l'acconto.

Gli atti da produrre per la liquidazione della pensione sono indicati negli allegati elenchi *C*, *D*, *E*, rispettivamente per il padre, per la madre e per i fratelli o le sorelle nubili, minorenni, del militare.

Per la concessione dell'acconto agli interessati suddetti (a differenza di quanto è ammesso riguardo alle vedove ed agli orfani) occorrono gli stessi atti prescritti per la liquidazione della pensione, ad eccezione dell'istanza (di cui al n. 1 degli allegati elenchi *C*, *D* ed *E*) che può essere redatta in carta libera, se la richiesta dell'acconto non è fatta con la medesima domanda di pensione.

Art. 36.

Riparto dell'acconto e della pensione.

Qualora il militare non abbia lasciato vedova nè prole legittima, ma soltanto prole naturale, nel cui interesse venga presentata istanza per acconto o pensione, e dal certificato di notorietà relativo allo stato di famiglia si rilevi l'esistenza di altri congiunti del militare i quali possano eventualmente concorrere al riparto della pensione (genitori o fratelli e sorelle nubili, minorenni), l'ufficio municipale nel dar corso all'istanza di acconto dichiarerà se risulti che siano state iniziate da parte di questi ultimi le pratiche per il conseguimento della quota di acconto o di pensione, salvo a completare in seguito la produzione degli atti, compreso quello di cui al n. 12 dell'allegato elenco *B*.

L'ufficio municipale cura in simili casi il sollecito inoltro delle istanze di acconto o di pensione riguardanti la prole naturale del militare, senza attendere che abbiano corso le domande degli altri cointeressati; ma, qualora abbia notizia di queste ultime, dopo aver rilasciato in senso negativo la dichiarazione di cui sopra, dovrà avvertirne senza indugio gli uffici centrali di pensione.

Quando invece la pensione sia soltanto richiesta da genitori o collaterali del militare e dallo stato di famiglia risultino esistere figli naturali, i quali possano concorrere al riparto della pensione stessa, l'ufficio municipale provoca, se del caso, gli opportuni provvedimenti per la rappresentanza legale degli orfani e per la sollecita produzione nel loro interesse degli atti necessari per il conseguimento dell'acconto e della pensione.

Art. 37.

Concessione dell'acconto ai genitori e collaterali che fruiscano o no del soccorso giornaliero.

L'acconto della pensione può essere concesso quando gl'interessati non fruiscano del soccorso giornaliero spettante alle famiglie dei militari richiamati o lo percepiscano in misura inferiore a quella dell'acconto stesso, sempre che sussistano le altre condizioni prescritte dal decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

In ogni caso la corresponsione del soccorso deve essere continuata fino a quando l'ufficio incaricato del pagamento dell'acconto o della pensione non si trovi in grado di effettuare il pagamento stesso.

Nella dichiarazione della Giunta municipale (di cui al n. 6 degli allegati elenchi *C*, *D*, *E*) sarà sempre indicato se ed in quale misura gli interessati percepiscano il soccorso giornaliero, con l'enunciazione dei motivi per i quali questo fu concesso o negato.

Art. 38.

Condizione che il militare risulti unico o necessario e principale sostegno degli interessati.

A differenza di quanto è prescritto per la vedova e per gli orfani, la concessione dell'acconto e della pensione a favore dei genitori o collaterali del militare è subordinata, fra l'altro, alla condizione che questi fosse l'unico o il necessario e principale sostegno di essi; ed è quindi indispensabile di procedere all'accertamento del loro stato economico.

Per il regolare e sollecito corso delle istanze occorre che tale accertamento sia compiuto con la massima esattezza dalle autorità locali, in modo da evitare la necessità di ricorrere ad indagini supplementari sia per l'una che per l'altra delle concessioni suindicate.

Art. 39.

Data cui deve riferirsi l'accertamento delle condizioni economiche.

Gli accertamenti suddetti debbono riferirsi alla data della morte del militare, eccetto che sia sopravvenuto un mutamento tale dello stato economico del richiedente da dar luogo all'applicazione degli articoli 7 e seguenti del citato decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916.

In questi ultimi casi gli accertamenti saranno eseguiti in relazione al giorno del verificatosi mutamento delle condizioni economiche; o, qualora non possa accertarsi tale data, in relazione al giorno della presentazione dell'istanza.

Art. 40.

Sopravvenuto mutamento dello stato economico.

Verificandosi l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo precedente, gli accertamenti relativi alle condizioni economiche debbono eseguirsi in modo da stabilire anzitutto per quali circostanze gli interessati siano rimasti privi di sostegno successivamente alla morte del militare, ed in secondo luogo se siasi verificato qualche fatto ad essi imputabile, che possa aver causato il mutamento del loro stato economico. I documenti da produrre in questo caso sono indicati negli elenchi allegati *C*, *D* ed *E*.

Art. 41.

Accertamento dell'invalidità dei genitori non quinquagenari.

Qualora il diritto alla pensione per i genitori non quinquagenari (padre, oppure madre naturale o madre separata dal marito), dipenda dalla condizione che siano assolutamente incapaci a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità contemplate dalla legge (1), il relativo certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco (giusta gli allegati elenchi *C* n. 11 e *D*. n. 13) deve contenere una descrizione accurata dell'infermità e tutti gli elementi indispensabili per verificare se sussista la prescritta condizione d'invalidità.

Nel vidimare la firma del medico, il sindaco ha cura di dichiarare esplicitamente di averlo designato ad eseguire la visita sanitaria di cui al certificato anzidetto.

Tale certificato, insieme a quelli che fossero eventualmente prodotti dall'interessato, sarà trsmesso dall'ufficio municipale al medico provinciale per il suo parere.

Conformemente alla circolare del Ministero dell'interno 29 ottobre 1916, n. 20400, 4, A, G, 30521, I, (pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, n. 33 del 21 novembre 1916, a pagg. 1374-1375), ai sanitari non è dovuto alcun compenso. Quando però, per eseguire le visite anzidette, essi siansi recati fuori della loro ordinaria residenza, possono richiedere le relative indennità, da corrispondersi, a seconda dei casi, dall'Amministrazione della guerra o da quella della marina, in base alle prescritte tabelle, che saranno trasmesse debitamente vistate e liquidate dagli uffici competenti alle autorità militari locali.

Art. 42.

Indagini da compiersi dal sindaco.

Spetta al sindaco di far raccogliere precise informazioni e gli elementi opportuni per porre la Giunta municipale in grado di rilasciare la prescritta dichiarazione dalla quale deve risultare se il militare defunto costituisse il sostegno unico o necessario e principale dei richiedenti l'acconto o la pensione.

Nell'adempiere questo compito, che ha fondamentale importanza per il raggiungimento degli scopi e cui mirano le norme vigenti in materia, il sindaco disporrà che le indagini siano accuratamente eseguite con oculatezza ed obbiettività, tenendo presenti in particolar modo, le avvertenze contenute nei seguenti articoli.

Art. 43.

Componenti la famiglia ed altri congiunti del richiedente la pensione.

Gli accertamenti relativi allo stato economico debbono riferirsi, oltre che al postulante, anche ai componenti la sua famiglia, la quale, di regola, s'intenderà costituita dal coniuge e dai figli, oppure dagli ascendenti e dai collaterali, a seconda che la pensione sia richiesta da uno dei genitori o da fratelli e sorelle del defunto militare.

Nel caso, però, che esistano altri congiunti, i quali per gli articoli 138 e seguenti del Codice civile siano tenuti a somministrare gli alimenti al postulante e risultino trovarsi in grado di poter adempiere tale obbligo, dovranno estendersi anche ad essi le indagini suaccennate.

Art. 44.

Criteri per l'accertamento delle condizioni economiche.

Rispetto a ciascuna delle persone indicate nel precedente articolo occorre accertare la professione o mestiere, i redditi dei beni mobili o immobili e gli altri proventi dai quali esse traggono i mezzi di sussistenza (pensioni e stipendi corrisposti da Amministrazioni pubbliche o private, lucri professionali o derivanti dall'esercizio di industrie, aziende agricole o commerciali, emolumenti fissi e periodici per prestazione d'opera qualificata o specializzata, ecc.).

Occorrono in proposito notizie esatte ed esaurienti, al fine di determinare quali siano le reali condizioni delle persone anzidette.

In particolar modo, riguardo ai richiedenti la pensione, devesi indicare, se del caso, presso quale amministrazione o azienda essi siano occupati; il carattere precario o permanente della loro prestazione d'opera, in modo che risulti se e da quanto tempo questa abbia luogo in modo fisso e continuativo e quali garanzie di stabilità presenti; la forma e l'ammontare della rimunerazione; e se gli interessati medesimi possano aver titolo a liquidare in seguito una pensione sul bilancio di enti pubblici od altri assegni vitalizi a carico della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, oppure a carico d'Istituti diversi di previdenza.

Art. 45.

Congiunti tenuti a somministrare gli alimenti.

Per i singoli componenti la famiglia, ancorchè non conviventi, è indispensabile determinare se ed in quale misura possano effettivamente somministrare al postulante gli alimenti in rapporto sia al loro guadagno abituale, sia a tutte le speciali circostanze dello stato economico della famiglia.

Occorre in modo particolare eseguire tali indagini rispetto ai fratelli superstiti del militare, che siano atti al lavoro, celibi e conviventi col richiendente la pensione, avuto riguardo, qualora non trattisi di militari di carriera, al periodo anteriore alla loro chiamata sotto le armi, in modo da porre a raffronto il guadagno abituale e l'entità dell'aiuto prestato alla famiglia da ciascuno di essi e dal militare defunto, per poter stabilire quale parte di contributo sia venuta a mancare alla famiglia stessa per la morte di quest'ultimo e quali mezzi di sussistenza le siano rimasti.

Art. 46.

Congiunti inabili al lavoro.

Se qualcuno dei componenti la famiglia, che sia tenuto alla somministrazione degli alimenti verso il richiedente la pensione, si trovi in tali condizioni di salute da non poter attendere permanentemente a proficuo lavoro, l'ufficio municipale ha cura di comprovare tale circostanza mediante certificato del medico condotto o di altro sanitario municipale o militare, certificato che sarà redatto in carta libera e gratuitamente legalizzato.

Art. 47.

Certificato dell'esattoria comunale.

Per meglio accertare lo stato di possidenza degli interessati il municipio, ove sia possibile, si farà rilasciare dall'esattoria comunale un certificato (che può essere redatto secondo il modello allegato *N*) da cui si desuma se o per quali somme annue il richiedente la pensione ed i singoli componenti la sua famiglia siano tenuti a corrispondere imposte erariali e relative sovrimposte, tributi

---

(1) Per l'art. 16 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, numero 497, occorre accertare che si tratti d'infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e cioè: perdita intiera ed incurabile della vista, amputazione di due membri, perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione equivalente a quello che consegue alle infermità o lesioni menzionate e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro.

comunali, quote di fitti, censi, canoni, ecc., verso enti pubblici, comprese le università agrarie, le opere pie, i consorzi, ecc.

Tale certificato, che deve riportare i dati contenuti nei relativi ruoli di imposta o tasse e nelle liste di carico, e comprendere altresì i tributi che l'esattoria sia incaricata di riscuotere per delegazione, sarà poi allegato alla dichiarazione della Giunta municipale menzionata nel successivo articolo.

In mancanza del certificato dell'esattoria comunale, il municipio raccoglie ugualmente gli altri atti e le informazioni di sua competenza per dar corso all'istanza senza indugio.

Art. 48.

Redditi accertati agli effetti d'imposte o tasse comunali.

Rispetto alle imposte o tasse comunali l'ufficio municipale indicherà il reddito annuo lordo e netto accertato relativamente a ciascun cespite di entrata per l'interessato ed i singoli componenti la sua famiglia, specificando altresì le quote di depurazione dei vari redditi lordi ed i motivi che le giustificano e dichiarando se e quali variazioni siano state apportate alla tassazione dei redditi medesimi successivamente alla morte del militare.

Quando per uno stesso cespite di entrata sia stato applicato più di un tributo comunale, è opportuno precisare i criteri di valutazione seguiti per ciascuna tassazione.

Per le tasse di famiglia o focatico, esercizio e rivendita conviene indicare gli estremi della prima e dell'ultima delle classi comprese nella relativa tabella di ripartizione, oltre a quelli della classe a cui appartiene il reddito accertato, in modo che sia possibile porli a raffronto.

Le notizie di cui sopra non si estendono alle imposte o tasse governative, per le quali gli schiarimenti necessari vanno forniti da altre autorità.

Art. 49.

Stato di possidenza.

Nell'enumerare i beni posseduti dalle persone suddette occorre precisare rispetto a ciascuna di esse la natura, l'entità, l'ubicazione, il valore commerciale approssimativo di ciascun cespite, il valore locativo degli immobili ed il relativo reddito annuo lordo, con l'indicazione delle singole somme che se ne debbano dedurre a qualsiasi titolo per determinare il reddito netto (imposte e tasse, canoni, livelli, spese di manutenzione, retribuzione dei coltivatori, ecc.).

Qualora alcuna delle stesse persone abbia la gestione di industrie, negozi, esercizi di rivendita o di altre aziende, conviene raccogliere notizie precise circa l'avviamento, la durata e la importanza della gestione, in rapporto al numero dei salariati che vi siano addetti, all'entità delle loro mercedi ed alle altre circostanze di maggior rilievo.

Art. 50.

Terreni tenuti in affitto.

Per i terreni tenuti in affitto importa accertare l'estensione (in ettari), il genere di coltura predominante, il prezzo d'affitto annuo (valutandosi in denaro anche il corrispettivo dovuto in derrate) e gli altri pesi eventualmente a carico del conduttore, il reddito annuo lordo e netto, la durata del contratto e gli altri patti essenziali del medesimo; il valore del bestiame e delle altre scorte di proprietà dell'affittuario.

Occorre altresì indicare se l'affittuario ritragga il sostentamento per sè e per la famiglia soltanto dalla coltivazione del fondo o se e di quali altri mezzi di sussistenza disponga; se il militare, prima del richiamo alle armi, prestava l'opera sua per la coltivazione del fondo, e quale diminuzione di reddito o quale maggiore spesa di coltivazione siasi verificata in seguito alla morte di lui.

In caso di affittanze collettive saranno fornite indicazioni analoghe a quelle suesposte.

Art. 51.

Mezzadria od altre forme di colonia parziaria.

Per i terreni tenuti a mezzadria o in altre forme di colonia parziaria occorre accertare, oltre all'estensione del fondo (in ettari) ed al genere di coltura predominante, i relativi patti essenziali del contratto; il reddito annuo lordo di spettanza del coltivatore; il valore delle scorte di sua proprietà; le detrazioni per le spese di sua parte e per il saldo di debiti verso il proprietario; il numero delle persone di famiglia che ricavano il loro sostentamento dalla coltivazione del fondo (calcolando, bene inteso, nel caso di convivenza di più famiglie, anche se unite da parentela, le aliquote di reddito e di spesa per ciascuna di esse); se e con quale dispendio sia stata sostituita, con mano d'opera salariata, quella del defunto militare e quali altre conseguenze l'azienda domestica abbia subito in seguito alla morte di lui.

Art. 52.

Contadini obbligati.

Trattandosi di contadini obbligati, sarà cura dei Municipi di indicare l'entità dell'azienda in cui essi lavorano, l'ammontare complessivo dello stipendio o salario (valutato in danaro), la durata del relativo contratto di prestazione d'opera e quali siano gli altri patti essenziali del contratto medesimo.

Art. 53.

Salariati.

Nel caso di salariati occorre accertare la qualità della prestazione d'opera ed il salario medio giornaliero per l'ultimo periodo di tempo anteriore alla morte del militare ed anche successivamente.

Art. 54.

Debiti ed altre passività.

Spetta agli interessati di dare la prova dei debiti o di altre passività, da cui siano gravati, avvertendo al riguardo che i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro e gli altri uffici pubblici rilasceranno, per uso di liquidazione di pensione, in carta non bollata, i certificati e le copie dei documenti occorrenti richiesti dagli interessati medesimi o dall'ufficio municipale.

Nell'assumere informazioni in proposito, l'ufficio municipale deve tenere in considerazione la data in cui gli oneri suddetti furono costituiti, le variazioni che successivamente abbiano subito, quali siano le somme annuali pagate per interesse o per quote di ammortamento e le altre speciali circostanze del caso.

Art. 55.

Condizioni speciali di famiglia.

In rapporto alla condizione sociale dell'interessato ed ai mezzi economici di cui risulta fornito conviene considerare quali spese effettivamente sostenga per il mantenimento proprio e della famiglia, avendo riguardo alle circostanze di maggiore importanza, come alle spese per l'istruzione e l'educazione della prole, all'ammontare del fitto della casa di abitazione, o dell'eventuale subaffitto, ed al tenore generale di vita.

Art. 56.

Dichiarazione motivata della Giunta municipale.

In base ai risultati degli accertamenti compiuti ed alla conoscenza dei fatti, la Giunta municipale emette la sua dichiarazione motivata circa il quesito se il militare defunto costituisse il sostegno unico o necessario o principale del richiedente la pensione, tenuto conto non soltanto degli elementi particolari desunti da tutte le indagini esperite, ma altresì delle generali condizioni di agiatezza o d'indigenza della famiglia dell'interessato.

In mancanza di prove sufficienti la Giunta municipale dispone ulteriori accertamenti prima di pronunziarsi in merito.

Quando i componenti la Giunta non siano in grado di confermare per scienza propria le risultanze degli accertamenti compiuti, sui quali si fonda la predetta dichiarazione, verrà unito a quest'ultima il rapporto informativo del sindaco o dell'assessore delegato.

La dichiarazione suaccennata può essere redatta secondo il modello allegato *M*, in maniera da comprendere, per maggiore economia di lavoro, anche il certificato municipale relativo alla situazione di famiglia ed allo stato delle persone che la compongono.

Art. 57.

Trasmissione delle istanze alla Prefettura o Sottoprefettura.

Per il più sollecito corso dell'ulteriore istruttoria, le istanze prodotte dai genitori o dai fratelli o dalle sorelle nubili, minorenni, del militare sia per la concessione dell'acconto, sia per la liquidazione della pensione, saranno rimesse, con tutti i documenti relativi, dall'ufficio municipale o dalle istituzioni di assistenza indicate nel precedente art. 3, alla Prefettura o Sottoprefettura del circondario, nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza degli interessati (Circolare del Ministero dell'interno 27 settembre 1915, n. 10900/3 — Direzione generale dell'Amministrazione civile — Divisione II — Sezione 1).

Art. 58.

Accertamenti da eseguirsi dalla Prefettura o Sottoprefettura.

La Prefettura o Sottoprefettura, ricevute le istanze, si accerta che siano corredate dei documenti prescritti; e provvede, se del caso, a completare o rettificare questi ultimi, rivolgendosi direttamente agli uffici competenti, tenuto conto delle avvertenze che precedono.

Art. 59.

Informazioni delle agenzie delle imposte dirette e dei R. carabinieri. Accertamenti suppletivi.

Esaminati gli atti uniti alle istanze, la Prefettura o Sottoprefettura chiede immediatamente all'agenzia delle imposte dirette (nel cui distretto gli interessati hanno la residenza o risultano possedere beni) una dichiarazione circa lo stato di possidenza di chi domanda la pensione e dei suoi congiunti indicati nello stato di famiglia, compreso il militare defunto (Circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, 1° marzo 1917, n. 7320). Tale richiesta, indicherà oltre il cognome, il nome, la paternità e la residenza degli interessati, anche la data del decesso del militare, alla quale deve riferirsi l'accertamento.

In pari tempo la Prefettura o Sottoprefettura assume le opportune informazioni riguardo alla situazione di famiglia ed allo stato economico dei richiedenti la pensione e circa la loro immunità penale per mezzo dei RR. carabinieri, in relazione alle avvertenze contenute nell'allegato *O*.

Ove poi tali informazioni e gli altri certificati presentino lacune o discordanze circa rilevanti dati di fatto, specialmente riguardo alla entità dei redditi o proventi degli interessati, saranno richiesti schiarimenti in proposito ai locali uffici finanziari od alle altre autorità competenti ed eseguiti gli accertamenti suppletivi necessari per conoscere esattamente lo stato reale delle cose, tenute presenti in particolar modo le disposizioni dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

Art. 60.

Condanne penali riportate dai richiedenti la pensione.

Se consta che i richiedenti la pensione abbiano riportato condanne penali, la Prefettura o Sottoprefettura provvede a completare gli atti con il certificato penale, che dovrà contenere le indicazioni necessarie per verificare se gli interessati medesimi siano incorsi nella interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.

Nell'uno o nell'altro di tali casi è inoltre necessario farsi rilasciare dalla competente cancelleria copia autentica della sentenza di condanna, con la dichiarazione se questa abbia fatto passaggio in cosa giudicata; e qualora siano scorsi 5 anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna risulti rimasta estinta per indulto e per grazia, occorre che la cancelleria certifichi se sia o no intervenuta riabilitazione.

Art. 61.

Inoltro delle istanze e comunicazioni del prefetto o sottoprefetto.

Appena raccolti i certificati e le informazioni occorrenti, il prefetto o sottoprefetto rimette agli uffici centrali per le pensioni, indicati nell'art. 29, tutti gli atti (comprese le dichiarazioni originali delle agenzie delle imposte, i rapporti dell'arma dei Reali carabinieri e delle altre autorità interpellate); e nella nota di trasmissione, riassume i risultati delle indagini compiute, dando altresì opportuni schiarimenti circa le discrepanze rilevate.

Art. 62.

Istanze erroneamente pervenute alle Prefetture o Sottoprefetture.

Le istanze per pensione riguardanti vedove, orfani od altre persone non contemplate dal presente titolo, qualora pervengano erroneamente alle prefetture o sottoprefetture, saranno subito trasmesse agli uffici centrali di pensione, non occorrendo gli accertamenti anzidetti.

Art. 63.

Istanze irregolarmente inoltrate.

Le istanze per acconto o pensione riguardanti genitori, fratelli e sorelle nubili, minorenni, di militari, qualora pervengano irregolarmente ad uffici diversi da quelli incaricati del servizio delle pensioni di guerra, saranno rimesse al Municipio di residenza degl'interessati, allorchè non risulti dagli atti che la Giunta municipale abbia rilasciato la dichiarazione di sua competenza; ed invece saranno inviate direttamente alla prefettura o sottoprefettura del circondario, nella cui circoscrizione risiedono gl'interessati, quando alle istanze sia allegata la dichiarazione suddetta.

TITOLO IV.

Norme transitorie.

Art. 64.

Istanze pendenti presso municipi od altri uffici.

Le istanze che si trovino presso i municipi dovranno aver corso giusta gli articoli 18, secondo comma, 34 e 57, appena compiuti gli accertamenti prescritti dalle presenti istruzioni.

Le istanze pervenute ad uffici diversi da quelli incaricati del servizio delle pensioni di guerra saranno inoltrate ai municipi o alle Prefetture e Sottoprefetture, giusta l'articolo precedente, ove riguardino genitori o fratelli, sorelle nubili, minorenni, di militari periti in guerra; ed in ogni altro caso verranno trasmesse direttamente agli uffici centrali per le pensioni, indicati nel precedente articolo 29.

Art. 65.

Richiesta di acconto da parte di vedove od orfani che abbiano già domandato la liquidazione della pensione.

La vedova o gli orfani del militare perito in guerra, che abbiano inoltrato istanza di pensione anteriormente alle presenti istruzioni e che intendano conseguire l'acconto a termini dell'art. 20 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, ne faranno richiesta con apposita domanda in carta libera, indicando in quale data ed a quale ufficio abbiano trasmesso la precedente istanza di pensione, senza dover riprodurre i documenti trasmessi.

Art. 66.

Richiesta di acconto da parte dei genitori o collaterali che abbiano già domandato la liquidazione della pensione.

I genitori, o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, che abbiano inoltrato istanza di pensione, anteriormente alle presenti istruzioni e che intendano conseguire l'acconto, ritenendo di trovarsi nelle condizioni prescritte per tale concessione, ne faranno richiesta con apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato municipale da cui risulti se ed in qual misura i richiedenti usufruiscano del soccorso giornaliero spettante alle famiglie dei militari richiamati, o per quale motivo non abbiano potuto ottenerlo.

L'acconto non sarà concesso quando per la sua misura risulti meno favorevole del soccorso giornaliero corrisposto agli interessati.

Art. 67.

Istanze riprodotte in base al decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

Gli interessati ai quali sia stata negata dalla Corte dei conti la pensione in base alle norme anteriori al citato decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e che in applicazione di tale decreto ritengano di averne acquistato il diritto, trasmetteranno direttamente alla Corte medesima una nuova istanza in carta

bollata, unendovi soltanto i documenti necessari per completare quelli precedentemente prodotti, facendo di ciò esplicita menzione nella istanza.

Art. 68.

Abrogazione di circolari anteriori.

Sono abrogate le circolari anteriori in quanto siano contrarie alle presenti istruzioni.

Allegato A

Elenco degli atti da presentare per la vedova.

a) **CASI NORMALI.**

1. Istanza alla Corte dei conti, che deve contenere precise e chiare indicazioni circa il cognome, nome e domicilio della richiedente, il luogo ove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data di morte di lui. Tale istanza può essere redatta secondo il successivo mod. *F*).

2. Certificato di nascita della vedova.

3. Certificato di nascita del marito.

4. Certificato di matrimonio.

5. Atto di morte del marito o dichiarazione originale di irreperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti d'ufficio a cura dell'Amministrazione militare.

6. Un certificato municipale di notorietà (che può essere redatto secondo il successivo mod. *L*) rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto o della vedova, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

§ I. Lo stato della famiglia lasciata dal defunto (con le generalità precise della vedova e di tutti i figli conviventi o non conviventi, compresi quelli di precedente matrimonio del militare, i legittimati, sia pure per decreto Reale, i naturali riconosciuti o iscritti negli elenchi degli orfani di guerra, non esclusi i figli postumi, nè quelli deceduti dopo la morte del padre), con l'esplicita dichiarazione che la richiedente era moglie legittima del defunto, nonchè con l'indicazione, in ogni caso, della data di nascita di ogni singola persona; e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata, ed inoltre se la vedova convive o non con la prole.

§ II. Se fu, o non pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo; e quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fu resa definitiva, indicando in quale data e da quale magistratura fu pronunziata, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito.

§ III. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse, e in che qualità, alle categorie di personale indicate negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la inabilità e la vecchiaia degli operai, personale dei banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefizi vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi).

§ IV. La dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto presso una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

7. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

8. e del caso, copia autentica della sentenza di separazione coniugale, di cui al precedente n. 6, § II, nella quale copia sarà dichiarato dalla cancelleria competente se la sentenza medesima divenne definitiva per passaggio in cosa giudicata.

β) **CASI SPECIALI.**

— β') —

9. Quando la pensione possa essere ripartita o aumentata a norma degli articoli 106 del T. U. di legge 21 febbraio 1895, n. 70 e 2 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, saranno prodotti i certificati di nascita dei figli del militare, semprechè si verifichi uno dei seguenti casi:

§ I. Esista prole minorenne che viva separata dalla vedova.

§ II. Esista prole minorenne di precedente matrimonio del militare, nel qual caso dovranno altresì essere prodotti:

a) il certificato del matrimonio stesso;

b) il certificato di morte della madre.

§ III. Esista prole minorenne legittimata per decreto Reale, o prole naturale, che sia riconosciuta oppure sia stata iscritta negli elenchi degli orfani di guerra.

In quest'ultimo caso occorre produrre il certificato relativo all'iscrizione della prole naturale negli elenchi anzidetti, insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele.

§ IV. Esistano più di due figli del militare che siano tutti di età non superiore a 18 anni compiuti.

10. Certificati di morte degli orfani deceduti successivamente al padre quando si verifichi uno dei casi previsti nel precedente n. 9.

11. Qualora con la vedova concorrano al riparto della pensione figli minorenni del militare, dell'ultimo o di precedente matrimonio, che vivano separati dalla madre o dalla matrigna, e s'intenda richiedere la pensione stessa anche nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza di cui al n. 1 o da altra istanza separata, sottoscritta in ogni caso da chi abbia la legale rappresentanza dei minori. Inoltre, per la prova di tale rappresentanza, saranno prodotti gli opportuni documenti.

— β'') —

12. Nel caso che il matrimonio sia stato contratto posteriormente al fatto della ferita o malattia, donde deriva il diritto alla pensione, ma risulti anteriore la data del mandato di procura o della richiesta delle pubblicazioni in seguito alle quali fu celebrato il matrimonio (art. 3, capoverso, del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598), dovrà prodursi copia autentica del mandato o della richiesta delle pubblicazioni anzidette.

— β''' —

13. Qualora la vedova si trovi nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, per chiedere la liquidazione del capitale, in seguito a passaggio a nuovo matrimonio, dovrà produrre la domanda (in carta bollata di lire due) alla Corte dei conti, nel termine perentorio di novanta giorni successivi alla data del matrimonio, presentando inoltre gli atti seguenti in carta libera:

§ I. Certificato dell'ultimo matrimonio;

§ II. Certificato municipale di notorietà rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dell'interessata sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

a) se siano viventi, alla data del detto matrimonio, orfani del defunto militare, con l'indicazione, in caso affermativo, della data di nascita di ognuno di essi e, per ciascuna orfana, se sia nubile o maritata:

b) la dichiarazione esplicita, da parte dell'autorità municipale, che, per quanto concerne lo stato, l'età delle persone e i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Comune.

§ III. Nel caso che siavi prole minorenne del militare occorre inoltre presentare (art. 26 legge 18 luglio 1917, n. 1143);

a) copia autentica del verbale del Consiglio di famiglia convocato a norma dell'art. 237 Codice civile;

b) certificato del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, che provi aver dato l'interessata notizia del matrimonio al Comitato medesimo.

14. Ove esistano orfani del militare che abbiano titolo alla riversibilità della pensione già spettante alla vedova, e s'intenda chiederne la liquidazione nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza di cui al n. 1 o da altra istanza separata, sottoscritta in ogni caso da chi abbia la legale rappresentanza degli orfani, salvo a produrre anche i loro certificati di nascita e la prova della rappresentanza legale, quando tali atti non siano stati precedentemente esibiti, giusta i nn. 9 e 11.

Allegato B

Elenco degli atti da presentare per gli orfani

α) CASI NORMALI.

1. Istanza alla Corte dei conti, che deve contenere precise e chiare indicazioni circa il cognome, nome e domicilio del richiedente o dei richiedenti, del loro rappresentante legale, il luogo ove s'intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data di morte di lui. (Tale istanza può essere redatta secondo il successivo modello *F*).

2. Certificati di nascita degli orfani, dai quali atti dovrà risultare, se del caso, la legittimazione della prole o il riconoscimento da parte del padre o analoga dichiarazione annotata in seguito a sentenza; avvertendo che per gli altri figli naturali, compresi negli elenchi degli orfani di guerra, occorre produrre il certificato relativo a tale iscrizione, insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele.

3. Certificato di nascita del padre.

4. Certificato di matrimonio dei genitori (se si tratta di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio).

5. Atto di morte del padre o dichiarazione originale di irreperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti di ufficio a cura dell'Amministrazione militare.

6. Certificato di morte della madre (qualora si tratti di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, che siano orfani).

7. Un certificato municipale di notorietà (che può essere redatto secondo il successivo modello *L*), rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto o degli orfani, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

§ I. Lo stato della famiglia lasciata dal defunto (con le generalità precise di tutti i figli, compresi quelli di precedente matrimonio del militare, i legittimati, sia pure per decreto Reale, i naturali riconosciuti o iscritti negli elenchi degli orfani di guerra, non esclusi i figli postumi nè quelli deceduti dopo la morte del padre), con l'indicazione, in ogni caso, della data di nascita di ogni singola persona, della qualità di figlio legittimo o legittimato o naturale riconosciuto ed inoltre, per ciascuna orfana, se sia nubile o maritata.

Allorchè il militare non abbia lasciato prole legittima, ma soltanto naturale, nello stato di famiglia occorre indicare anche il nome, il cognome, la paternità, la data di nascita e lo stato civile dei genitori del militare, dichiarando altrimenti in quale data o Comune questi siano premorti e, in tal caso, se sopravvivano fratelli o sorelle, nubili, minorenni del militare, facendone conoscere le generalità.

§ II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1276, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi).

§ III. La dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto presso una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. La prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore o di un curatore speciale degli orfani, oppure decreto del pretore o provvedimento del tribunale, a sensi di legge, compreso il caso in cui la madre non abbia la rappresentanza legale della prole o si trovi ad avere un interesse contrario pel conferimento della pensione).

9. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

β) CASI SPECIALI.

— β') —

10. Nel caso di passaggio a nuove nozze della vedova, alla quale sia stata già conferita la pensione, dovranno essere prodotti, nello interesse degli orfani che abbiano diritto alla riversibilità della pensione stessa, gli atti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 8 ed inoltre:

a) certificato del nuovo matrimonio della madre;

b) il certificato municipale di notorietà compilato secondo le avvertenze di cui al n. 7, dal quale risulti la situazione della famiglia dei richiedenti alla data dell'ultimo matrimonio della madre.

Occorre inoltre che nell'istanza di pensione siano indicati gli estremi del provvedimento col quale sia stata conferita la pensione alla vedova.

— β'') —

11. Quando contro la moglie del militare sia stata pronunziata, per sua colpa, sentenza definitiva di separazione di corpo e venga richiesta per tale circostanza la pensione nell'interesse della prole, dovranno essere prodotti – oltre gli atti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 ed eventualmente quelli indicati ai numeri 8 o 9 – anche i seguenti:

a) il certificato municipale di notorietà contenente le dichiarazioni richieste col precedente n. 7 (§§ I, II, III e IV) e comprovante altresì che il militare non convisse con la moglie nel tempo successivo all'avvenuta separazione coniugale;

b) copia autentica della detta sentenza, sulla quale la cancelleria competente dichiarerà se la sentenza medesima abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

— β''') —

12. Qualora non vi sia prole legittima, ma soltanto naturale e dal certificato di notorietà relativo allo stato di famiglia risulti la esistenza di altri congiunti del militare (genitori o fratelli e sorelle nubili, minorenni) che possano concorrere al riparto della pensione secondo le norme vigenti, occorre produrre una dichiarazione da essi rilasciata in carta libera dinanzi al municipio di loro residenza, per far constare se abbiano o no presentato domanda di liquidazione o di riparto di pensione e, in caso affermativo, in quale data ed a quale autorità, salvo che abbiano richiesto la liquidazione della pensione nel loro interesse con la stessa istanza di cui al n. 1, corredandola degli altri documenti per essi prescritti.

Allegato C

—

Elenco degli atti da presentare per il padre.

a) **CASI NORMALI.**

1. Istanza alla Corte dei conti, che deve contenere precise indicazioni circa il cognome, nome e domicilio del richiedente, il luogo ove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui. Inoltre l'interessato esporrà le ragioni che suffragano la sua domanda e specialmente i motivi pei quali ritiene di essere rimasto privo del sostegno unico o necessario e principale. (Tale istanza può essere redatta secondo il successivo modello *F*).

2. Certificato di nascita del richiedente.

3. Certificato di nascita del figlio militare defunto.

4. Certificato di matrimonio dei genitori del militare.

5. Atto di morte del figlio militare o dichiarazione originale d'irreperibilità, se presunto morto, quando il Municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti d'ufficio a cura dell'Amministrazione militare.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale del Comune di residenza, da cui risulti se e per quali motivi il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'unico o il necessario e principale sostegno del richiedente. (Tale dichiarazione può essere redatta secondo il successivo modello *M*, in modo da comprendere anche il certificato municipale sottoindicato al n. 7).

7. Un certificato municipale di notorietà (che può essere redatto congiuntamento alla dichiarazione di cui al precedente n. 6, secondo l'allegato modello *M*) rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto o del padre, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

§ I. La situazione della famiglia del richiedente alla data della morte del militare, compresi tutti i figli conviventi od anche non conviventi col genitore, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di ciascuno dei componenti la famiglia.

§ II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto o delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi).

§ III. Se il militare lasciò vedova o figli legittimi o legittimati o naturali; in caso affermativo occorre indicare, nella situazione di famiglia, il nome e cognome, la data di nascita e lo stato civile dei figli stessi.

§ IV. La dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto presso una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Certificati di nascita dei figli maschi superstiti, ancorchè non conviventi.

9. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

β) **CASI SPECIALI.**

— β') —

10. Quando il richiedente sia rimasto privo di sostegno per un mutamento nel suo stato economico, avvenuto dopo il decesso del militare, in seguito alla morte di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad esso non imputabili, dovrà presentare - oltre agli atti di cui ai numeri precedenti - le prove atte a dimostrare il fondamento della sua domanda mediante:

a) opportune attestazioni risultanti dai documenti nn. 6 e 7;

b) certificati di morte od altri atti che facciano fede del sopravvenuto mutamento economico (sentenze di vendita giudiziaria; atti relativi all'esito di altre procedure esecutive di espropriazione o fallimento; provvedimenti di licenziamento o cessazione dal servizio emanati da enti pubblici; documenti che attestino la menomata capacità ad un lavoro proficuo e costante, ecc.).

— β'') —

11. Qualora il richiedente non fosse quinquagenario alla data della morte del militare (e cioè non avesse l'età di almeno 49 anni, 6 mesi e un giorno) dovrà produrre - oltre agli atti di cui ai precedenti numeri 1 a 9 - un certificato medico comprovante che egli fosse affetto da una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e cioè: perdita intiera ed incurabile della vista, amputazione di due membri, perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento o di funzionale alterazione equivalente a quello che consegue alle infermità o lesioni menzionate e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro. Tale certificato deve essere rilasciato da un sanitario designato dal sindaco del Comune dove risiede l'interessato, e su di esso dovrà esprimere il suo parere il medico provinciale, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente, a norma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497).

— β''') —

12. Quando vi siano figli naturali del militare, i quali possano concorrere col di lui padre al riparto della pensione, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e qualora s'intenda richiedere la pensione anche nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza di cui al n. 1, o da altra domanda separata, sottoscritta in ogni caso dal legale rappresentante dei figli. Ed oltre agli atti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, saranno prodotti i seguenti:

a) atti di nascita dei figli naturali, dai quali dovrà risultare, se del caso, il riconoscimento da parte del padre o analoga dichiarazione annotata in seguito a sentenza; avvertendo che per gli altri figli naturali, compresi negli elenchi degli orfani di guerra, occorre produrre il certificato relativo a tale iscrizione insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele;

b) la prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani, o decreto del pretore, o provvedimento del tribunale).

Allegato D

—

Elenco degli atti da presentare per la madre.

a) **CASI NORMALI.**

1. Istanza alla Corte dei conti, che deve contenere precise indicazioni circa il cognome, nome e domicilio della richiedente, il luogo dove intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare; il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui. Inoltre l'interessata esporrà le ragioni che suffragano la sua domanda e specialmente i motivi

per i quali ritiene di essere rimasta priva del sostegno unico o necessario e principale. (Tale istanza può essere redatta secondo il successivo modello *F*).

2. Certificato di nascita della richiedente.

3. Certificato di nascita del figlio militare defunto (da cui risulti anche, se del caso, la legittimazione o il riconoscimento da parte della madre).

4. Certificato di matrimonio dei genitori del militare (se la pensione è chiesta dalla madre vedova).

5. Atto di morte del figlio militare o dichiarazione originale di irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti di ufficio a cura dell'Amministrazione militare.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale del Comune di residenza, da cui risulti se e per quali motivi il defunto figlio militare fosse da considerarsi l'unico o il necessario e principale sostegno della richiedente. (Tale dichiarazione può essere redatta secondo il successivo modello *M*, in modo da comprendere anche il certificato municipale sottoindicato al n. 7).

7. Un certificato municipale di notorietà (che può essere redatto congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente n. 6 dell'allegato Modello *M*), rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto o della madre, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

§ I. La situazione della famiglia della richiedente alla data della morte del militare, compresi tutti i figli conviventi od anche non conviventi con la madre, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di ciascuno dei componenti la famiglia.

§ II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove ne sia il caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali inscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi).

§ III. Se il militare lasciò vedova o figli legittimi o legittimati o naturali; in caso affermativo occorre indicare, nella situazione di famiglia, il nome e cognome, la data di nascita e lo stato civile dei figli stessi.

§ IV. Se la richiedente trovavasi in stato vedovile alla data della morte del figlio, oppure viveva separamente dal marito, ed in tal caso se sia o no stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa; oppure, quando si tratti di madre che abbia riconosciuto il militare come figlio naturale, che essa non era coniugata; facendo sempre constare se tuttora sussista ciascuna di tali condizioni (avvertendo che la madre non vedova deve essere, alla data di morte del figlio, quinquagenaria o incapace assolutamemente a qualsiasi proficuo lavoro, com'è indicato al successivo n. 13).

§ V. La dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto presso una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni,

8. Certificati di nascita dei figli maschi superstiti, ancorchè non conviventi.

9. Certificato di morte del marito (se l'interessata, che chiede la pensione, sia vedova).

10. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile e militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

β) CASI SPECIALI.

— β') —

11. Quando il padre del militare sia incorso nella perdita o nella sospensione della pensione per effetto di una condanna penale portante, nel primo caso, l'interdizione perpetua e, nel secondo, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed alla madre possano essere assegnati, temporaneamente, i due terzi della pensione che sarebbe spettata al di lei marito (ai sensi dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598), dovranno essere prodotti - oltre agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (§§ I, II, III, IV, V), 8 e 10 - quelli sottonotati:

a) certificato di nascita del marito;

b) copia autentica della sentenza di condanna penale riportata dal marito, sulla quale sarà altresì dichiarato dalla cancelleria se la sentenza medesima sia passata in giudicato; e qualora siano scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia, occorre che la cancelleria competente certifichi non essere intervenuta riabilitazione.

Occorre tener presente che i suddetti documenti numeri 6 e 7 dovranno contenere le opportune dichiarazioni anche riguardo al padre del militare; e che, ove sia stata conferita la pensione al genitore medesimo prima della di lui condanna, sarà sufficiente produrre - oltre i documenti di cui sopra, alla lettera *b*) - gli atti indicati ai nn. 1, 2 e 14, lettere *a*) e *b*).

— β'') —

12. Nel caso in cui la richiedente sia rimasta priva di sostegno per un mutamento nel suo stato economico, avvenuto dopo il decesso del militare, in seguito alla morte di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad essa non imputabili, dovrà presentare - oltre ai documenti precedenti - le prove atte a dimostrare il fondamento della sua domanda mediante:

a) opportune attestazioni risultanti dai documenti numeri 6 e 7;

b) certificati di morte od altri atti che facciano fede del sopravvenuto mutamento economico (sentenze di vendita giudiziaria; atti relativi all'esito di altre procedure esecutive di espropriazione o fallimento; provvedimenti di licenziamento o cessazione dal servizio emanati da enti pubblici; documenti che attestino la menomata capacità a lavoro proficuo e costante, ecc.).

— β''') —

13. Qualora la richiedente, che viva separata dal marito o abbia riconosciuto il militare quale figlio naturale, non fosse quinquagenaria alla data di morte del militare (e cioè non avesse l'età di almeno 49 anni, 6 mesi e un giorno) dovrà produrre (oltre ai documenti di cui agli altri numeri), un certificato medico comprovante che ella fosse affetta da una delle infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e cioè: perdita intiera ed incurabile della vista, amputazione di due membri, perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione equivalente a quello che consegue alle infermità o lesioni menzionate e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro. Tale certificato deve essere rilasciato da un sanitario designato dal sindaco del Comune dove risiede l'interessata, e su di esso dovrà esprimere il suo parere il medico provinciale, chiedendo, ove ne sia il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente la richiedente, a norma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

— β'''') —

14. Quando la madre richieda la pensione, già goduta dal marito quale padre del militare, dovrà produrre i documenti indicati ai numeri 1, 2 e 9 ed inoltre:

a) la dichiarazione della Giunta municipale conforme a quella di cui al precedente n. 6, dalla quale risulti se siano sopravvenuti mutamenti nella situazione economica dell'interessata dopo la morte del militare;

b) il certificato municipale di notorietà compilato secondo le avvertenze di cui al n. 7, §§ I e V, dal quale risulti la situazione della famiglia della richiedente alla data in cui il marito ha cessato di godere la pensione.

Occorre inoltre che nell'istanza di pensione siano indicati gli estremi del provvedimento col quale fu conferita la pensione al defunto marito dell'interessata.

— (β''''') —

15. Qualora vi siano figli naturali del militare, i quali possano concorrere con la di lui madre al riparto della pensione ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e qualora s'intenda richiedere la pensione anche nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza di cui al n. 1, o da altra domanda separata, sottoscritta in ogni caso dal legale rappresentante dei figli. Ed oltre agli atti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, saranno prodotti i seguenti:

a) atti di nascita dei figli naturali, dai quali atti dovrà risultare, se del caso, il riconoscimento da parte del padre o analoga dichiarazione annotata in seguito a sentenza; avvertendo che per gli altri figli naturali, compresi negli elenchi degli orfani di guerra, occorre produrre il certificato relativo a tale iscrizione insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele;

b) la prova della rappresentanza legale (verbale del Consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o provvedimento del tribunale).

Allegato E

—

Elenco degli atti da presentare per i fratelli e per le sorelle nubili, minorenni.

α) CASI NORMALI.

1. Istanza alla Corte dei conti, che deve contenere precise indicazioni circa il cognome, nome e domicilio del richiedente o dei richiedenti, del loro rappresentante legale, il luogo ove s'intende riscuotere l'assegno, il reggimento o corpo al quale apparteneva il defunto militare, il grado e, ove sia possibile, il luogo e la data della morte di lui. Inoltre gli interessati esporranno le ragioni che suffragano la domanda e specialmente i motivi pei quali ritengono di essere rimasti privi del sostegno unico o necessario e principale. (Tale istanza può essere redatta secondo il successivo modello *F*).

2. Certificati di nascita dei richiedenti.

3. Certificato di nascita del militare defunto.

4. Certificato di matrimonio dei genitori.

5. Atto di morte del fratello militare o la dichiarazione originale d'irreperibilità, se presunto morto, quando il municipio si trovi in grado di rilasciare tali documenti, che, diversamente, saranno raccolti d'ufficio a cura dell'Amministrazione militare.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale del comune di residenza, da cui risulti se e per quali motivi il defunto fratello militare fosse da considerarsi l'unico o il necessario e principale sostegno dei richiedenti. (Tale dichiarazione può essere redatta secondo il successivo modello *M*, in modo da comprendere anche il certificato municipale sottoindicato al n. 7).

7. Un certificato municipale di notorietà (che può essere redatto congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente n. 6, secondo l'allegato modello *M*), rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza del defunto o dei richiedenti, sulla deposizione di tre testimoni firmati nell'atto stesso, da cui risulti:

§ I. La situazione della famiglia dei richiedenti alla data della morte del militare, che comprenda i fratelli e le sorelle conviventi od anche non conviventi, col nome, cognome, paternità, data di nascita, stato civile, professione, arte o mestiere di tutti i componenti la famiglia.

§ II. Quale professione, arte o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi, soggiungendo, ove del caso, se egli appartenesse e in che qualità ai personali indicati negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il culto e delle altre amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi).

§ III. Se il militare non lasciò vedova o figli legittimi o legittimati o naturali; in caso affermativo occorre indicare, nella situazione di famiglia, il nome e cognome, la data di nascita e lo stato civile dei figli stessi.

§ IV. La dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione).

Questo certificato municipale può essere sostituito da un giudiziale atto di notorietà, redatto innanzi ad una qualsiasi delle preture del Regno, sulla deposizione di quattro testimoni.

8. Certificati di nascita dei fratelli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi.

9. Certificato di morte del padre.

10. Certificato di morte della madre (se gli interessati che chiedono la pensione siano orfani).

11. La prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore o di un curatore speciale degli orfani, oppure decreto del pretore o provvedimento del tribunale a sensi di legge, compreso il caso in cui chi abbia la loro rappresentanza legale si trovi ad avere un interesse contrario pel conferimento della pensione).

12. Tutti i titoli e documenti relativi alla carriera civile a militare del defunto, che eventualmente siano in possesso della famiglia, compresa la partecipazione di morte rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia autentica.

β) CASI SPECIALI.

— β' —

13. Qualora il genitore del militare sia incorso nella perdita o nella sospensione della pensione per effetto d'una condanna penale portante, nel primo caso, l'interdizione perpetua, e, nel secondo la interdizione temporanea dai pubblici uffici, ed ai fratelli od alle sorelle nubili, minorenni del militare stesso possano essere assegnati temporaneamente i due terzi della pensione che sarebbe spettata al genitore, dovrà essere prodotta - oltre agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed eventualmente 9 o 10, 11 e 12 - quelli sottonotati:

a) certificato di nascita del genitore incorso nella pena di cui sopra;

b) copia autentica della sentenza di condanna penale riportata dal genitore, sulla quale sarà altresì dichiarato dalla cancelleria se la sentenza medesima sia passata in giudicato; e qualora siano trascorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia,

occorre che la cancelleria competente certifichi non essere intervenuta riabilitazione.

Occorre tener presente che i suddetti documenti nn. 6 e 7 dovranno contenere le opportune dichiarazioni anche riguardo al genitore al quale sarebbe spettata la pensione; e che, ove sia stata conferita la pensione al genitore stesso prima della sua condanna, sarà sufficiente produrre - oltre i documenti di cui sopra, alla lettera b) di questo numero - gli atti indicati ai nn. 1, 2 e 16, lettere a) e b).

— β'' —

14. Nel caso in cui la madre dei richiedenti, orfani di padre, si sia rimaritata, gli interessati dovranno presentare - oltre agli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ed eventualmente quelli n. 11 e 12 - l'atto dell'ultimo matrimonio della madre.

— β''' —

15. Quando gl'interessati siano divenuti orfani o siano rimasti privi di sostegno per un mutamento nel loro stato economico, avvenuto dopo il decesso del militare, in seguito alla morte di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad essi non imputabili, dovranno presentare - oltre agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - le prove atte a dimostrare il fondamento della loro domanda, mediante:

a) opportune attestazioni risultanti dai documenti numeri 6 e 7;

b) gli atti di morte o altri atti che facciano fede del sopravvenuto mutamento economico (sentenze di vendita giudiziaria; atti relativi all'esito di altre procedure esecutive di espropriazione o fallimento; provvedimenti di licenziamento o cessazione dal servizio emanati da enti pubblici; ecc.).

— β'''' —

16. Qualora gli interessati richiedano il consolidamento della pensione già goduta dal padre o dalla madre (quali genitori del militare), dovranno produrre i documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 9, 10, 11, ed inoltre:

a) la dichiarazione della Giunta municipale conforme a quella di cui al precedente n. 6, dalla quale risulti se siano sopravvenuti mutamenti nella situazione economica degli interessati dopo la morte del militare;

b) il certificato municipale di notorietà, compilato secondo le avvertenze di cui al n. 7, §§ I e IV, dal quale risulti la situazione di famiglia dei richiedenti alla data in cui ha cessato il genitore di godere la pensione.

Occorre inoltre che nell'istanza di pensione siano indicati gl estremi del provvedimento col quale era stata conferita la pensione al genitore.

— β''''' —

17. Qualora vi siano figli naturali del militare, i quali possano concorrere con i di lui fratelli o sorelle nubili, minorenni, al riparto della pensione, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e qualora s'intenda richiedere la pensione anche nel loro interesse, si farà risultare ciò esplicitamente dall'istanza di cui al n. 1, o da altra domanda separata, sottoscritta in ogni caso dal legale rappresentante dei figli. Ed oltre agli atti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saranno prodotti i seguenti:

a) atti di nascita dei figli naturali, dai quali atti dovrà risultare, se del caso, il riconoscimento da parte del padre o analoga dichiarazione annotata in seguito a sentenza; avvertendo che per gli altri figli naturali, compresi negli elenchi degli orfani di guerra, occorre produrre il certificato relativo a tale inscrizione insieme con copia autentica del decreto emesso dal giudice delle tutele;

b) la prova della rappresentanza legale (verbale del consiglio di famiglia per la nomina del tutore degli orfani o decreto del pretore o provvedimento del tribunale).

Modello Alleg. F

—

(Istanza per richiesta di pensione ed acconto, da redigersi in carta non bollata e da inoltrarsi per mezzo dell'autorità municipale od istituzioni locali di assistenza).

Alla Corte dei conti

ROMA

L'istante (cognome, nome, paternità) . . . . con domicilio in . . . . vi . . . . n. . . . ., chiede la liquidazione della pensione a norma di legge, nella qualità di . . . . del militare (cognome, nome, paternità) . . . . già appartenente al (corpo e arma) . . . . col grado di . . . . perito in guerra addì . . . . . . 191 . .,

Chiede inoltre l'acconto, che eventualmente possa essere concesso dal Ministero del tesoro nelle more della liquidazione.

Intende riscuotere l'assegno nel Comune di . . . . (1) . . . .

. . . . addì . . . . .191 . . .

(Firma o segno di croce dell'istante o di chi ne ha rappresentanza legale)

(1) Quando la domanda riguardi genitori o fratelli e sorelle del militare, sarà esposta la ragione per cui gli interessati ritengano di essere rimasti privi dell'unico o necessario e principale sostegno.

Modello Alleg. G

—

Comune di . . . .

Ufficio di stato civile

CERTIFICATO DI NASCITA.

Annotazioni
—

Il sottoscritto ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di nascita dell'anno mille . . . . serie . . . vol. . . . parte . . . . . n. . . . . risulta che nel giorno . . . . del mese di . . . . mille . . . . è nat . . in . . . . da . . . . e da . . . .

Rilasciato in carta libera per liquidazione di pensione.

. . . . addì . . . . 191 . . .

Bollo del Municipio

L'ufficiale di stato civile

Visto per la legalizzazione della firma del sig. . . . . ufficiale di stato civile di . . . . addì . . . . 191 . . .

Il presidente del tribunale civile e penale

Il cancelliere

Bollo del Tribunale

Modello Alleg. H

Comune di . . . .

Ufficio di stato civile

CERTIFICATO DI MATRIMONIO.

Annotazioni

Il sottoscritto ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di matrimonio dell'anno mille . . . . serie . . . . . parte . . . . . n. . . . . . risulta che nel giorno . . . . del mese di . . . . mille . . . . contrassero matrimonio in . . . . il signor . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato a . . . . di anni . . . . residente a . . . . di condizione . . . . e la sig.[a] . . . . figlia di . . . . e di . . . . nata a . . . . di anni . . . . . residente a . . . . di condizione . . . .

Rilasciato in carta libera per liquidazione di pensione.

. . . . addì . . . . 191 .

Bollo del Municipio

L'ufficiale di stato civile

Visto per la legalizzazione della firma del sig. . . . . ufficiale di stato civile di . . . . addì . . . . 191 .

Il presidente del tribunale civile e penale

Il cancelliere

Bollo del Tribunale

Modello Alleg. I

Comune di . . . .

Ufficio di stato civile

CERTIFICATO DI MORTE.

Annotazioni

Il sottoscritto ufficiale di stato civile del Comune di . . . . certifica che dal registro degli atti di morte dell'anno mille . . . . serie . . . volume . . . . . parte . . . . n. . . . . risulta che nel giorno . . . . del mese di . . . . mille . . . . è morto in . . . . nell'età di anni . . . . figlio di . . . . . . e di . . . . nato a . . . . residente in . . . . di stato civile . . . . di professione . . . .

Rilasciato in carta libera per liquidazione di pensione.

. . . . addì . . . . 191 .

Bollo del Municipio

L'ufficiale di stato civile

Visto per la legalizzazione della firma del sig. . . . . ufficiale di stato civile di . . . . addì . . . . 191 .

Il presidente del tribunale civile e penale

Il cancelliere

Bollo del Tribunale

Modello Alleg. L

(Certificato dell'autorità municipale, da rilasciarsi in carta libera, per richiesta di pensione o acconto nell'interesse di vedove od orfani di militari)

(Provincia di . . . .)

Municipio di . . . .

IL SINDACO

giusta conforme dichiarazione dei testimoni sottoscritti, a lui noti idonei a norma di legge

CERTIFICA:

1) **che il militare** (cognome, nome, paternità **e corpo cui apparteneva**) . . . .

morto addì . . . . 191 . (1) . . . . . . **lasciò superstite la moglie legittima** (cognome, nome **e** paternità **della vedova**) . . . .

nata addì . . . . in . . . . **e che non aveva altri figli, nè legittimi, nè legittimati, nè naturali, oltre quelli sottoindicati:** (Precisare nel seguente prospetto le generalità di tutti i figli conviventi o non conviventi con la vedova, compresi quelli di precedente matrimonio del militare, i legittimi, i legittimati, sia pure per decreto Reale, i naturali riconosciuti o iscritti negli elenchi degli orfani di guerra, non esclusi i figli postumi, nè quelli deceduti dopo la morte del padre. In mancanza dei figli, il prospetto sarà annullato).

Figli del militare	Data di nascita			Stato civile	Conviventi o non con la vedova se questa esiste	*Annotazioni*
	Giorno	Mese	Anno			
1						
2						
3						
4						
5						

. . . .

(1) Nel caso che sia premorta la moglie del militare e che questi abbia lasciato soltanto orfani, aggiungere la parola: non. Se invece non vi sono orfani, scrivere la parola: soltanto.

II) che contro la moglie del militare (1) . . . . pronunziata sentenza di separazione di corpo (2); . . . .
. . . .
. . . .

III) che il militare defunto, esercitando prima della sua chiamata alle armi la professione o mestiere di (3) . . . . apparteneva alle categorie di personale indicate negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497; . . . .
. . . .
. . . .

IV) che, per quanto concerne lo stato, l'età delle persone anzidette ed i rapporti di famiglia, il presente atto concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Municipio.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Addì . . . . 191 .

Firma dei testimoni
(Non è sufficiente il segno di croce)
1° . . . .
2° . . . .
3° . . . .

Bollo del Municipio

Il sindaco (*)

. . . .

(1) Scrivere: fu o non fu mai, se esista la vedova; in caso contrario cancellare il numero II.

(2) Se vi fu separazione giudiziale, indicare: se la sentenza fu resa definitiva, in quale data e da quale magistrato fu pronunziata e se i coniugi abbiano successivamente vissuto insieme.

(3) Dichiarare esplicitamente se ed in che qualità il defunto militare appartenesse alle categorie di personale indicate nei citati decreti e cioè: impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed Aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nationale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Beneficî vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi.

(*) La firma del sindaco sarà vidimata gratuitamente, ove occorra, dal prefetto o dal sottoprefetto.

Modello Alleg. M

(Certificato dell'autorità municipale, da rilasciarsi in carta libera, per richiesta di pensione o acconto nell'interesse di genitori o fratelli o sorelle di militari)

Provincia di . . . .

Municipio di. . . . .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti gli atti relativi alla richiesta di pensione riguardante (cognome, nome, residenza, abitazione del richiedente o dei richiedenti la pensione, grado di parentela col militare, e generalità di lui)
. . . .
. . . . del militare . . . .
. . . . morto, addì . . . . 191 . . . .

RITENUTO:

I) che alla data in cui venne a mancare il militare la famiglia del richiedente, questi compreso, era così composta (precisare le generalità di chi richiede l'acconto o la pensione, del coniuge e di tutti i figli ancorchè non conviventi oppure degli ascendenti e dei collaterali, secondo che la domanda sia fatta da uno dei genitori, ovvero da fratelli o sorelle del militare, non omettendo in ogni caso le indicazioni relative agli orfani eventualmente lasciati da lui, anche se s'ano naturali riconosciuti o iscritti negli elenchi degli orfani di guerra)

Cognome, nome e paternità dei componenti la famiglia	Data di nascita			Stato civile	Grado di parentela col defunto	Professione o condizione	Convivente o non in famiglia	*Annotazioni*
	Giorno	Meso	Anno					
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

. . . .
. . . .

II) che il militare defunto esercitava, prima della sua chiamata alle armi, la professione o mestiere di (1) . . . .
. . . .
col guadagno medio di L. . .
. . . .
soccorrendo il richiedente nella misura approssimativa di L. .
. . . .

ANNOTAZIONI

II) Per il guadagno abituale del militare e per la misura dell'aiuto che prestava alla famiglia s'indicherà la somma media e se questa sia giornaliera o mensile o annua.

(1) Dichiarare se il militare appartenesse ed in che qualità ad alcuna delle categorie di personale indicate negli articoli 1, 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, e cioè impiegati civili dello Stato, operai ed agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, pensionati civili dello Stato, personali dei Comuni, delle Provincie, Opere pie ed Aziende municipalizzate, personali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dall'apposita Direzione generale, personale ferroviario, personale governativo inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, personale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Beneficî vacanti, del Fondo per il culto e delle altre Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, personale inscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, ed altri personali pei quali sia ammesso il riparto della pensione od assegno fra lo Stato ed enti diversi.

III) che il militare defunto
. . . .
. . . .

III) Dichiarare se il militare defunto non lasciò vedova, nè figli legittimi, nè legittimati, nè naturali.

IV) che la madre richiedente la pensione . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

IV) Dichiarare se la madre trovavasi in istato vedovile alla data della morte del figlio: oppure viveva separatamente dal marito, ed in tal caso se sia o no stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa; oppure, quando si tratti di madre che abbia riconosciuto il militare come figlio naturale, che essa non era coniugata, facendo sempre constare se tuttora sussista ciascuna di tali condizioni.

Ove la persona richiedente la pensione non sia la madre, si cancellerà il n. IV.

V) che per quanto concerne lo stato e l'età delle persone anzidette ed i rapporti di famiglia, il presente atto concorda con i registri di stato civile e di anagrafe del Municipio.

VI) che al richiedente la pensione. . . . . è corrisposto il soccorso giornaliero di L. . . . per il richiamo sotto le armi del congiunto militare . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

VI) S' indicherà se e quale soccorso giornaliero sia percepito dal genitore, o complessivamente dai genitori, oppure da fratelli e sorelle nubili del militare, richiedenti la pensione, precisando per quale congiunto militare venga loro corrisposto il soccorso ed enunciando i motivi per cui questo sia stato concesso o negato.

VII) che il richiedente la pensione, alla data di morte del militare, ritraeva dal proprio lavoro il guadagno medio di L. . . . .
. . . .
. . . .

VII) S'indicherà pel guadagno di ciascuno la somma media e se questa sia giornaliera o mensile o annua, con precise notizie circa l'industria o professione esercitata, le garanzie di stabilità assicurate, l'eventuale diritto a trattamento di riposo, ecc.

VIII) che il richiedente riceveva soccorso soltanto dai congiunti sottoindicati:

Cognome e nome dei congiunti	Lucro medio complessivo (giornaliero o mensile o annuo)	Ammontare approssimativo del soccorso prestato (giornaliero o mensile o annuo)	*Annotazioni*
1			
2			
3			
4			

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

IX) che dalle informazioni assunte risulta accertato quanto segue circa i redditi di spettanza di chi richiede la pensione o delle singole persone di famiglia, alla data in cui venne a mancare il militare:
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

IX) Si esporrà in particolar modo:

a) se e quale pensione i richiedenti godessero ed a carico di quale amministrazione;

b) se i richiedenti o persone di loro famiglia avessero in concessione banchi lotto o rivendite di generi di privativa, indicandone il luogo e il numero; oppure se gestissero in nome proprio o in partecipazione, o per conto altrui industrie, negozi, esercizi di rivendita od altre aziende, facendo conoscere in ogni caso il reddito annuo lordo e netto di spettanza di ciascuno degli interessati, con l'indicazione delle relative imposte e tasse;

c) se e quali beni mobili od immobili gli interessati stessi possedessero od avessero in affitto od in colonia, indicando il valore approssimativo dei beni, il reddito annuo lordo e le somme da detrarsi (imposte, tasse, spese di manutenzione, mercedi, ecc.) per determinare il reddito netto; specificando inoltre per i terreni l'estensione (in ettari), il genere di coltura predominante, il valore del bestiame o delle altre scorte di proprietà degli interessati e quale diminuzione di reddito o maggiore spesa di coltivazione siasi verificata per la morte del militare.

Si dovrà sempre dichiarare l'imponibile accertato agli effetti delle tasse di famiglia o focatico, di esercizio e di rivendita o di altri tributi comunali, indicando altresì gli estremi della prima e dell'ultima delle classi comprese nella relativa tabella di ripartizione e quale parte del reddito accertato spetti ai richiedenti la pensione, e quale parte ad altre persone di loro famiglia.

La Giunta, ciò premesso, dichiara:

X) che il militare defunto (*) . . . .
. . . .
. . . .

Addì . . . . 191 .

La Giunta municipale

. . . .
. . . .

Il segretario

. . . .

IL SINDACO

Vista la sopraestesa dichiarazione, rilascia conforme certificato in base anche alle attestazioni concordi dei testimoni sottoscritti per quanto riguarda le circostanze esposte nei numeri I, II, III, IV della dichiarazione medesima.

Firma dei testimomi (Non è ammesso il segno di croce)
1° . . . .
2° . . . .
3° . . . .

Il sindaco (**)

. . . .

Bollo del Municipio

(*) Si dichiarerà esplicitamente se il militare costituisse o no l'unico, o il necessario e principale sostegno di chi richiede la pensione.

(**) La firma del sindaco sarà vidimata gratuitamente, ove occorra, dal prefetto o dal sottoprefetto.

Modello Alleg. N

Addì . . . . .191 .

MUNICIPIO

di . . . .

(Provincia di . . . .)

N. . . . . . .

Oggetto

Certificato
per l'istanza di pensione di . . . .
. . . .

All'esattoria comunale di . . . .

Si prega codesta Esattoria di restituire d'urgenza il presente foglio con le notizie di cui a tergo, anche se negative, circa le persone ivi indicate da questo Municipio, occorrendo accertare con la massima cura se e quali somme annue esse risultino tenute a corrispondere per imposte erariali e relative sovrimposte, per tributi comunali, per quote di fitti, censi, canoni, ecc., verso enti pubblici, comprese le Università agrarie, le Opere pie, i Consorzi, ecc.

Tali notizie debbono riferirsi al . . . . 191 . data di morte del militare (cognomee nome)

Il sindaco
. . . .

N. B. — Da restituire al Municipio richiedente con le dichiarazioni di cui all'interno del presente foglio.

ESATTORIA COMUNALE DI . . . .

SI CERTIFICA

che dai ruoli delle imposte e tasse, dalle liste di carico e degli atti relativi alle riscossioni per delegazione, alla data sottoindicata ( ) . . . . risultavano iscritte le persone comprese nel seguente prospetto:

NOME, COGNOME e paternità (**)	Imposte governative e sovrimposte comprese quelle riscosse per delegazione				Imposte, tasse comunali, fitti, censi, ecc. comprese le somme riscosse per delegazione			Annotazioni
	Qualità delle imposte e numero del ruolo	Ammontare delle Imposte	Ammontare delle Sovrimposte	Ammontare del reddito o cespite imponibile	Qualità delle imposte o tasse	Ammontare delle imposte o tasse	Ammontare del reddito o cespite imponibile	

Successivamente alla data anzidetta (*) . . . . si sono verificate variazioni (in caso affermativo indicare quali).

Addì . . . . 191 . . .

L'esattore delle imposte
. . . .

(*) In caso contrario scrivere la parola *non* per far risultare che la dichiarazione è negativa.
(**) Colonna da riempire dal Municipio.

MUNICIPIO DI . . . .

Riguardo alle imposte e tasse comunali, risultanti dal certificato di cui contro, si dichiara che il reddito annuo lordo e netto accertato relativamente a ciascun cespite di entrata per l'interessato ed i singoli componenti la sua famiglia è il seguente: (1)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sindaco
. . . .

(1) Per le indicazioni di cui sopra occorre tener presente il seguente art. 48 delle istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra:

« Rispetto alle imposte o tasse comunali l'ufficio municipale indicherà il reddito annuo lordo e netto accertato relativamente a ciascun cespite di entrata per l'interessato ed i singoli componenti la sua famiglia, specificando altresì le quote di depurazione dei vari redditi lordi ed i motivi che le giustificano o dichiarando se e quali variazioni siano state apportate alla tassazione dei redditi medesimi successivamente alla morte del militare.

Quando per uno stesso cespite di entrata sia stato applicato più di un tributo comunale, è opportuno precisare i criteri di valutazione seguiti per ciascuna tassazione.

Per le tasse di famiglia o focatico, esercizio e rivendita conviene indicare inoltre gli estremi della prima e dell'ultima delle classi comprese nella relativa tabella di ripartizione, oltre a quelli della classe a cui appartiene il reddito accertato, in modo che sia possibile porli a raffronto.

Le notizie di cui sopra non si estendono alle imposte o tasse governative, per le quali gli schiarimenti necessari vanno forniti da altre autorità ».

Allegato O

—

Avvertenze per gli accertamenti di competenza dell'arma dei RR. carabinieri.

L'istruttoria delle istanze per liquidazione di pensione, o per acconto, riguardanti genitori o fratelli e sorelle nubili, minorenni, di militari periti in guerra, richiede accurate indagini circa la situazione di famiglia e lo stato economico degli interessati.

In tali casi occorre specialmente accertare se costoro siano rimasti privi dell'unico, oppure del necessario e principale sostegno per la morte del militare, avuto anche riguardo alle condizioni economiche degli altri componenti la famiglia.

Qualora il richiedente si trovi in grado di provvedere in parte al proprio sostentamento mediante redditi di beni mobili od immobili, od altri proventi di carattere continuativo, sono indispensabili precise notizie in proposito, al fine di determinare se la pensione sia dovuta in misura ridotta.

La concessione dell'acconto è subordinata altresì alla condizione che l'interessato abbia urgente bisogno di soccorso, per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare.

Inoltre occorre conoscere se l'interessato abbia riportato condanne penali, per verificare se eventualmente sia incorso nella perdita o nella sospensione del diritto a pensione.

Giusta l'art. 21 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, l'arma dei RR. carabinieri concorre con altre autorità locali a fornire le informazioni necessarie per le istruttorie delle istanze suindicate; informazioni che bisogna raccogliere in modo completo, con la massima oculatezza e prudenza, per evitare di doverne assumere altre in seguito, salvo casi eccezionali.

Le indagini devono riferirsi di regola alla data di morte del militare; ma occorre verificare altresì se successivamente le condizioni dell'interessato siano mutate.

Nell'eseguire i prescritti accertamenti e nell'esporne il risultato i comandi locali dell'arma dei RR. carabinieri avranno cura di attenersi al questionario seguente:

1. Come sia composta la famiglia dell'interessato (compresi i suoi figli non conviventi ed anche se coniugati) indicando, fra le altre generalità, l'età, lo stato civile, la professione o mestiere di ciascuno dei componenti, e se convivano abitualmente con l'interessato medesimo.

2. Quale professione, industria, commercio o mestiere eserciti il richiedente la pensione; e quale sia il suo guadagno giornaliero o mensile o annuo (salario, stipendio, ecc.).

3. Se, e da quanto tempo, ed in che qualità il postulante suddetto si trovi alla dipendenza di un ente pubblico o di uno stabilimento privato; quali garanzie di stabilità abbia assicurate; ovvero se occupi un posto di carattere precario, senza diritto di conseguire pensione di riposo, ecc.

4. Se il postulante gestisca personalmente od in partecipazione industrie, negozi, esercizi di rivendita o altre aziende, facendo conoscere quale sia la durata e l'importanza della gestione (in relazione al numero dei salariati che vi sono addetti, all'entità delle loro mercedi ed alle altre circostanze di maggior rilievo).

5. Se e da quanto tempo l'interessato tenga in nome proprio fondi in affitto, a mezzadria o in altre forme di colonia, indicando la durata e i patti essenziali del contratto, l'estensione (in ettari) dei fondi, il genere di coltura predominante, il provento annuo lordo, con la specificazione delle singole somme che se ne debbano dedurre per determinare il reddito netto di spettanza dell'interessato medesimo; accertando inoltre il valore del bestiame o delle altre scorte di sua proprietà, e quale diminuzione di reddito o maggiore spesa di coltivazione siasi verificata per essere venuta a mancare l'opera del militare defunto.

6. Se a carico di qualche pubblica Amministrazione l'interessato goda una pensione od un assegno, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare annuo ed il relativo titolo di liquidazione; oppure se abbia in concessione un banco lotto o una rivendita di generi di privativa e con quale lucro annuo.

7. Se ed in quale misura il postulante medesimo percepisca il soccorso giornaliero spettante alle famiglie dei militari richiamati, indicando per quale congiunto militare l'abbia ottenuto. Qualora il soccorso sia stato concesso ad entrambi i genitori del defunto o, in mancanza di essi, a più fratelli o sorelle nubili di lui, si dichiarerà la somma giornaliera corrisposta complessivamente.

8. Quale professione, industria, commercio o mestiere esercitino abitualmente i congiunti del postulante ed in special modo i fratelli maschi del defunto militare; quanto guadagni ciascuno al giorno o al mese o all'anno; se trovinsi in grado di somministrare gli alimenti al richiedente la pensione ed in qual misura in realtà lo soccorrano, convivano o non con esso. Qualora la capacità lavorativa di taluno di costoro sia menomata a causa di infermità, occorre indicarne il grado di gravità, a quanto tempo risalga e, ove del caso, se abbia determinato la riforma dell'individuo medesimo dal servizio militare. Riguardo a coloro che si trovino sotto le armi le informazioni si riferiranno al periodo di tempo immediatamente anteriore.

9. Se le persone della detta famiglia (compresi il richiedente o i richiedenti la pensione e il defunto militare) siano nullatenenti o posseggano beni mobili o immobili, indicandone l'ubicazione, il valore commerciale, il valore locativo ed il reddito annuo lordo, con la specificazione delle singole somme che se ne debbano dedurre per determinare il reddito netto; facendo inoltre conoscere, per i terreni l'estensione (in ettari), il genere di coltura predominante, il valore del bestiame o delle altre scorte di proprietà delle persone suddette e se queste provvedano alla lavorazione dei terreni stessi direttamente o con mano d'opera retribuita.

10. Se il postulante o i suoi congiunti risultino avere in località diverse dalla loro abituale residenza rilevanti rapporti di famiglia o d'interessi (fornendo, in caso affermativo, gli opportuni elementi per compiere, ove occorra, ulteriori indagini a mezzo degli uffici o comandi nella cui circoscrizione si trovino le località suaccennate).

11. Quale fosse la professione o mestiere esercitato dal defunto militare prima della sua chiamata alle armi (se non si tratti di militare di carriera); il suo guadagno giornaliero o mensile o annuo e la misura dell'aiuto che prestava al richiedente la pensione.

12. Per quali altri speciali circostanze sia o non da ritenere che il postulante abbia perduto l'unico oppure il necessario e principale sostegno, specialmente ponendo a raffronto i mezzi di sussistenza di cui il postulante poteva disporre prima e dopo la morte del militare, avuto riguardo alle condizioni economiche di tutti i componenti la famiglia.

13. Se l'interessato risulti incorso in condanne penali. (In tal caso sono necessarie precise notizie circa le relative sentenze, con gli opportuni schiarimenti per appurare se, per effetto delle sentenze stesse, l'interessato sia colpito tuttora da interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici).

14. Se successivamente alla data di morte del detto militare sia sopravvenuto un mutamento nello stato economico del richiedente la pensione; o comunque siano variate le circostanze suaccennate, fornendo le opportune notizie al riguardo.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 marzo 1917:

Genitori.

Granata Giuseppe di Emilio, caporale, L. 840 — Micheli Casimiro di Primislavo, soldato, L. 630 — Saccaggi Giovanna di Minolotti Giuseppe, id., L. 630 — Pazzi Pasquale di Pietro, id., L. 630 — Caccamisi Giuseppa di Piraro Pasquale, id., L. 630 — Di Rocca

Giacobbe di Nicola, id., L. 630 — Benci Luigi di Attilio, sergente, L. 1120 — Luongo Pietro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Porro Angela di Venturini Abele, caporale, L. 840 — Turriziani Angela di Ferrante Francesco, soldato, L. 160 — Cravedi Raffaele di Serafino, id., L. 630 — Iannuzzi Vincenzo di Quirino, sergente, L. 530.40 — Costantino Cirillo di Francesco, soldato, L. 630 — Grimaldi Francesco di Attilio, caporale, L. 840 — Gammaro Anna di Ruggiani Salvatore, soldato, L. 630 — Massa Antonio di Salvatore, caporale, L. 840 — Pizzicannella Maria di Gatta Giulio, soldato, L. 630 — Magnetti Antonio di Gaetano, id., L. 630.

Forini Zaveria di Antonio, caporale, L. 840 — Bietti Luigi di Cesare, soldato, L. 630 — Masini Italia di Masini Nino, id., L. 630 — Betti Salvatore di Andrea, id., L. 630 — Toti Giuseppe di Michele, id., L. 630 — Consonni Giov. Battista di Pietro, caporale, L. 840 — Azzolini Giuseppe di Umberto, soldato, L. 630 — De Santis Filippo di Antonio, caporal maggiore, L. 840 — Ciccolini Gaudenzio di Fortunato, sergente maggiore, L. 1120 — Sessi Italia di Signetti Candido, soldato, L. 630.

De Luca Giacomo di Luigi, soldato, L. 630 — Moroni Paolo di Alfredo, id., L. 630 — Graziano Salvatore di Giovanni, id., L. 630 — Molaschi Domenico di Agostino, id., L. 430 — Feruzzi Giovanni di Michele, caporale maggiore, L. 840 — Mainetti Giuseppe di Giovanni, soldato, L. 630 — Caccia Carlo di Giuseppe, caporale, L. 840 — Ponzano Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Poledri Teresa di Bracchi Domenico, id., L. 630 — Schiari Maria di Vighetto Felice, id., L. 630.

Cremonesi Federico di Primo, sergente, L. 1120 — Moramarco Sante di Nicola, soldato, L. 630 — Marzoli Antonio di Serafino, id., L. 630 — Longo Luigi di Vito, id., L. 630 — Magnan Maria di Bertolaso Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Sarandrea Angelo di Placido, soldato, L. 630 — Zingarelli Carmelo di Pepe Salvatore, id., L. 630 — Frascari Domenico di Emilio, id., L. 630 — Tenenti Ciro di Otello, id., L. 630 — Conte Giorgio di Pantaleo, id., L. 630 — Presti Mariano di Vito-Paolo, id., L. 630 — Colturi Giovanni di Giuseppe, sergente L. 1120 — Furnò Giuseppe di Gaetano, soldato, L. 630 — Carletti Luigi di Nicola, sottotenente, L. 500 — Meago Desiderio di Luigi, soldato, L. 630 — Bettarini Caterina di Valaperti Gennaro, id., L. 630 — Arduino Rosa di Siccardi Federico, cap., L. 237,67.

Orfani.

Ricci Mario di Ricci Nicola, soldato, L. 630.

Fratelli.

Vanni Talia di Ivan, soldato, L. 630 — Cirilli Maria e Giuseppa di Francesco, L. 630 — Di Lernia Angiolina di Savino, caporale, L. 840.

R. marina.

Palmero Giuseppe di Giuseppe, marinaro, L. 630 — Orecchi Giuseppe di Antonino, id., L. 630.

Riprese in esame.

Aumento di pensione.

Fontaniva Lucia, ved. di Gaiardo Tomaso, soldato, L. 50 — Lembo Nicola e Elvira, orfani di Francesco, caporale, L. 840.

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 7 febbraio 1917:

Pensioni civili

Lorenzoni Fulvia, ved. Prati, L. 1517 — Giampieri Gentile, ved. Di Galante, L. 445,33 — Andreoli Federico, sost. proc. gen. app., L. 7013 — Zani Tommaso, segr. proc. gen., L. 3918 — Monico Regina, ved. Siragna, L. 1097 — Massarotti Maria Vittoria, ved. Ritella, L. 785 — Vitale Camillo, sost. segret., L. 3284 — Fortuna Teresa ved. Covelli, L. 913 — Baldinozzi Luigi, canc. tribunale, L. 3330 — Vivarelli Carlo, id., L. 2540 — Rumbolo Giuseppe, id., L. 2540 — Taccetti Fortunata, ved. Baccigalupo, L. 1322 — Castellazzi Francesca, ved. Nicolini, L. 1012,33 — Masini Maria, ved. Neri, L. 226,66 — Nervi Pietro, giudice, L. 3728 — Rossi Irene, ved. Muratori, L. 1315 — Rondolini Teresa, ved. Muccioli, L. 782,33.

Capellini Maria, ved. Riccardi, L. 1054,66 — Tommasi Rosso Stella, ved. Moncada, L. 648 — Cozza Maria, ved. Antinori, L. 473,33 — Noce Carlo, consigl. appello, L. 2541 — Merolle Gisella ved. Scotto, L. 450 — D'Arrigo Francesca, op. tabacchi, riduzione di pensione — D'Arrico Francesco di Concetti, op. tabacchi, L. 31,47 — Brandaglia Maria Teresa, ved. Sabatini, L. 694,50 — Bianchini Giovanni, capo ufficio postale, L. 3200 — Stevens Giacomo, prof. scuola tecn., L. 6709 — Olivieri Filippo, capo tecnico marina, L. 3702 — Morra Giuseppe, canc. tribunale, L. 2332 — Mosca Giuseppe, op. marina, L. 810 — Marino Vincenza, ved. Racano, L. 1068 — Segala Giuseppe, ispett. forestale, L. 4800 — Lenzi Lodovico, brig. postale, L. 1600.

Bonifacio Giuseppe, capo op. marina, L. 1620 — Bonicelli Angela, ved. Soldà, L. 161 — Antuano Antonietta ved. Di Maria, L. 300 — Iasillo Fortunato, canc. tribunale, L. 2540 — Vicini Carlo, proc. del Re, L. 5118 — Testera Elisa, ved. Bandini (indennità), L. 2333 — Bruno Carmine, capo divisione, L. 6226 — Caroli Enrico, usciere, L. 946 — Castaldo Ferdinando, oper. marina, L. 647,50 — Rubertelli Ferdinando, canc. pretura, L. 2304.

Bionda Pasquale, applicato, L. 2354 — Meriarelli Enrico, 1° seg. marina, L. 2522 — Trombetta Michele, brig. postale, L. 1600 — Bertolazzi Teresa, ved. Bertoletti, L. 628,33 — Salomè Rosa, operaia marina, L. 432 — Gidoni Irene, ved. Cionatta (indennità), L. 1926,07, di cui L. 43,38 a carico del Monte pensioni maestri elementari — Vorchiesi Torello, provv. studi, L. 5520 — Scarpa Luigia, ved. Orlandi, L. 333,33 — Petruzzi Luigi, professore, L. 2090 — Cordova Filippo, ordinario, L. 1664 — Scarsone Carmela, ved. Alongi, L. 1200.

Pensioni militari.

Barbatelli Ettore, colonnello, L. 6460 — De Maestri Regina, ved. Barbatelli, L. 2133,33 — Salerni Pia, ved. Paccanaro, L. 1128,66 — Bellucci Ernesto, 1° capo guardia carcer., L. 1520 — Busollo Matteo, brig. finanza, L. 1253,77 — Tassan Giuseppe, soldato, L. 1008 — Cocco Giuseppe, id., L. 540 — Moras Giovanni, id., L. 1008 — Duira Cosimo, carabiniere, L. 720 — Lo Trionte Giuseppe, maggiore, L. 118 in aumento di L. 3962 — Porco Michelina, ved. Magliocco, L. 630 — Bellino Vincenza, ved. Roghini, L. 552,33 — Caruso Giovanna, ved. Rizzo, L. 224,95 — Barsella M.a Anna, ved. Vannucchi, L. 236 — Di Marco Lucio, padre di Vincenzo, L. 630 — Melegari Antonio, padre di Olimpio, L. 630 — Marzo Giovanni, padre di Ernesto, L. 840 — Starnini Adele, orf. di Antonio, L. 197,34 — Siani Gaetano, soldato, L. 612 — Betti Enrico, capo guardia carceraria, L. 1680 — Bressan Emilio, tenente colonnello, L. 4391 — Ceci Giovanni, app. finanza, L. 1007,39.

Baldassarri Giovanni, maresciallo finanza, L. 1234,05 — Billi Enrico, id. id., L. 2014,80 — Del Carretto Ferdinando, tenente colonnello, L. 1785 — Osti Antonia, ved. Botti, L. 1007,40 — Mancuso Giovanna, ved. Sanna, L. 345 — Sansotta Nicola, padre di Giuseppe, L. 630 — Tosi Vittorio, soldato, L. 540 — Verani Masini Carlo, colonnello, L. 5216 — Meola Sabato, 1° capo guardia carceraria, L. 1102 — Pastori Salvatore, id., L. 1600 — Maciolta Albino, id., L. 1520 — Mennella Francesco, id., L. 1520 — Franchini Romeo, id., L. 1520.

Surace Giuseppe, capo guardia carceraria, L. 1680 — Rametta Roberto, id., L. 1415,50 — Fiori Pietro, id., L. 1680 — Maffei Pilade, id., L. 1680 — Matteucci Pietro, id., L. 1680 — Monteleone Rocco, id., L. 1680 — Cammilli Vincenzo, comandante guardie carcerarie, L. 2680 — Canciani Teresa, ved. De Jeso, L. 343,12 — Hanyer Mery, ved. Bottazzi, L. 779,66 — Zoccola Teresa ved. Bottini, L. 733,33 — Cardini Amelia, ved. Chighine, L. 170,81 — Sarnelli Raffaele, soldato, L. 1008 — Grassis Luigi, id., L. 540 — Renati Achille, id., L. 300.

Adunanza del 14 febbraio 1917:

Pensioni civili.

Cavaglia Enrico, ricevitore registro, L. 5654 — Pagani Olga, vedova Piazza, L. 610 — Tarquini Francesca, ved. Giansanti, L. 533,33 — Verzoli Italia, maestra R. coll., L. 2073 — Marzi Clementina, ved. Fenolio, L. 800 — Braccelli Antonio, oper. marina, L. 1000 — Sanna Angelica, ved. Manno, L. 561,66 — Croce Maria ved. Romegialli, L. 1097,33 — Forti Annunziata, ved. Belardi L. 204,16 — Petino Matteo, applicato, L. 2361 — Tronfi Maddalena, ved. Andreotti, L. 240 — Farolfi Lucia, ved. Manaresi, L. 1212 — Bartoli Giacomo, inserviente marina, L. 660 — Lupi Luigia, ved. Ragazzi, L. 186,66 — Provinciali Elisa, ved. Schezi, L. 1636 — Navesi Emilia, ved. Armanni (indennità, L. 3155 — Marotta Antonia, ved. Sforza, L. 800 — Tonelli Maria, ved. Pagliari, L. 270.

Rossi Paolo, oper. tabacchi, L. 948,30 — Russo Luigi, oper. guerra L. 1000 — Botto Tito, oper. marina, L. 665 — Canti Elvira, ved. Baccalà, L. 511,66 — Piccolomini Luigi, cap. uff. poste, L. 3200 — Maestrelli Annibale, applicato, L. 2361 — Fuligni Filomena, oper. tabacchi, L. 449,55 — Tudisco Santa, oper. tabacchi, L. 541,12 — Ferrarese Rosa, ved. Pettene, L. 781,66 — Testori Luigia, ved. Ferrero, L. 1113,33 — Ceppellini Luigia, ved. Polloni, L. 1094,66 — Fiorenzano Raffaele, oper. marina, L. 720 — Giovannetti Augusto, archivista, L. 2136 — Contini Giuseppina, ved. Scendrato, L. 122,33.

Randisi Vincenzo, ufficiale postale, L. 2768 — Riva Emilio, capo sezione, L. 4560 — Traballesi Giuseppe, ufficiale postale, L. 2508 — Leoni Giovanni, custode, L. 909 — Chalons d'Orange Emilia, ordin. (indennità), L. 3680 — Maturo Francesco, messaggero postale, L. 1546 — Odorisco Teresa, ved. Desimone, L. 1056 — De Resi Maria Michela, ved. Sancò, L. 800 — Trinchieri Carlo, geometra, L. 3943 — Murri Augusto, prof. Università, L. 8000 — Stinca Cristoforo, oper. marina, L. 900.

Di Martino Grazia, operaia tabacchi, L. 799,59 — Dolta Laura, vedova Parenti, L. 787,33 — Marotta Antonio, ricev. registro, L. 4816 — Aurelio Andrea, segretario, L. 2606 — Antonecchia Gaetana, ved. Ciamarra, L. 2136 — Vizzini Maria, operaia tabacchi, L. 692,64 — Petri Concetta, id. id., L. 592,61 — Toscano Francesco, ricev. registro, L. 3900 — Tramice Concetta, operaia tabacchi, L. 620,10 — Montagnini Giovanna, ved. Arquati (indennità), L. 4750 — Bellotti Giulio, professore, L. 4013, di cui: a carico dello Stato, L. 3011,47; a carico della provincia di Firenze, L. 931,53 — De Carluccio Luisa, visitatrice dazio (indennità), L. 766 — Savona Emma, operaia tabacchi, L. 1233,85 — Seismit Doda Emma, ved. Carnevali, L. 4250 — Milano Ausonio, op. marina, L. 1000 — Novelli Teresa, operaia tabacchi, L. 417,75 — Mistretta Giuseppe, uff. postale, L. 2523 — Montorsi Adele, operaia tabacchi, L. 511,46.

Vececonte Francesco, rag. Banco Napoli, L. 6800, di cui: a carico dello Stato, L. 26,83; a carico del Banco di Napoli, L. 6773,17 — Vittone Luigi, operaio guerra, L. 780 — Stefanini Assunta, operaia tabacchi, L. 530,31 — Romano Michele, operaio tabacchi, L. 1127,09 — Musi Claudio, prefetto, L. 1000 — Fiorini Giovanni, bidello, L. 832 — Ciasotti Maria, maestra tabacchi, L. 1140 — Puccinelli Domenica, operaia tabacchi, L. 526,02 — Raspi Elvira, ved. Sercini, L. 300 — Maisto Concetta, ved. Coda, L. 300 — Zangerolami Ugo, op. guerra, L. 900 — Bartolini Narciso, op. tabacchi, L. 464,40 — Simonetti Maria, operaia tabacchi, L. 588,74 — Costantini Romeo, capo dl'stituto, L. 3673 — Koch Ernesto, inviato straordinario, L. 8000 — Bottaro Battistina, operaia tabacchi, L. 735,60, di cui: a carico dello Stato L. 109,78; a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 625,82 — Stravolo Zenobia, ved. Chiappara, L. 247,50.

Zampini Ambrogio, capo op. guerra, L. 1584 — Marigi Amedea, operaia tabacchi, L. 545,93 — Venzano Rosa, id. id., L. 467,19 — Temofonte Giuseppa, ved. Peri (indennità), L. 2500 — Scarpa Maria, ved. Musetelli, L. 579,37 — Manera Vittoria, operaia tabacchi, L. 590,37 — Speranza Anna, id. id., L. 878,50 — Coco Elvira, ved. Pennino, L. 1333,33 — Galli Palmira, operaia tabacchi, L. 545,09 — Di Filippo Elodia, ved. Coletti, L. 800 — Bencini M^{a} Annunziata, maestra tabacchi, L. 1108 — Chiocca Ester, operaia tabacchi, L. 676,36 — Chierici Pier Francesco, capo Istituto, L. 3659 — Bernardi Isabella, ved. Emiliani, L. 1026,33 — Menghini Camillo, professore, L. 2077 — Corte Tommaso, capo sezione, L. 4800.

Pensioni militari.

Persichini Domenico, soldato, L. 612 — Ragazzo Antonio, id., L. 612 — Maras Giuseppe, carabiniere, L. 378,81 — Marchi Pietro, maresciallo marina, L. 4080 — De Carolis Leopoldo, padre di Guglielmo, L. 630 — Scattolari Ernesta, ved. di Lombardi, L. 1120 — De Gennaro Maria Luigia, ved. di Nuzzolo, L. 591,48 — Giaccone Alessandra, ved. di Prato, L. 860 — Circelli Pasquale, padre di Giuseppe, L. 630 — Di Loreto Enrico, colonnello, L. 5850 — Morinile Salvatore, capitano, conferma di pensione — Bendotti Luigia, ved. di Allegris, L. 630 — Pagliai Margherita, ved. Morosini, L. 1235,33 — Passacantilli Elisabetta, ved. Palazzi, L. 346,66 — Jandolo Angelo, padre di Gaetano, L. 630.

Dell'Oca Felice, padre di Angelo, L. 630 — Devito Marianna, madre di Gasbarre, L. 840 — Cericola Leopoldo, soldato, L. 300 — Giuttaschi Napoleone, tenente colonnello, L. 3901 — Orsi Ida, ved. Mazzoni, L. 630 — Piolti Giuseppa, ved. Piolti, L. 806,66 — Guidolini Lodovico, padre di Serafini, L. 630 — Pertinaci Alberto, padre di Ermenegildo, L. 630 — Ravanelli Luigi, padre di Battista, L. 840 — Colombarini Gisella, madre di Gervasi, L. 630 — Covato Margherita, madre di Sava, L. 630 — Berti Anna, ved. di Arlotti, L. 371,20 — Bartolomeoni Camilla, vedova Bellisardi, L. 342,40 — Bracciatelli Cesira, ved. Gramaccini, L. 403,25.

Ricotti Magnani Laura, ved. Radicati, L. 2666,66 — Rizzi-Ulmi Scolastica, ved. di Geme, L. 1308 — Sancipriano Marianna, vedova di Parmeggiani, L. 703,33 — Gazzone Teresa, ved. Dernino, L. 568,66 — Paita Leopolda, ved. Carpanese, L. 1254,66 — Piras Banigio, 1° c. carceriere, L. 1520 — Testori Giuseppe, id. id., L. 1311 — Santarelli Giuseppe, soldato, L. 612.

Adunanza del 21 febbraio 1917:

Pensioni civili.

Comite Isidoro orf. di Leone, L. 166,66 — Devilla Giovanni, professore, L. 3475 — Ciriello Giulia, ved. Bon, L. 277,50 — Ciocca Giovanni, 1° ufficiale postale, L. 2652 — Cozzani Giulia, ved. Delvigo, L. 433,33 — Brusasca Giuseppe, cancelliere di tribunale, L. 3200 — Camba Giuseppa, ved. Marras, L. 1054,33 — Barbiani Giovanni, professore, L. 2314 — Romanini Beatrice, ved. Morra, L. 686,66 — Broggio Gio. Battista, arch. capo, L. 3504 — Silvestri Giuseppa, ved. Grifeo, L. 673,33 — Dal Ponte Elena, ved. Brunetta, L. 373,33 — Dal Corso Caterina, ved. Vendramin, L. 246,66 — Galcotti Giuseppa, ved. Neri, L. 894 — Zucco Giuseppe, capo op. guerra, L. 1680 — Nocito Brigida, ved. Salvatore, L. 1126,66 — Torresani Anna, ved. De Matteis, L. 553 — Da Gaglia Antonio, 1° segretario, L. 3876 — Pacifico Angelina, ved. Buonpensieri, L. 1389 — Razete Carmela, ved. Salimbeni (indennità), L. 2375 — Zanetti Giov. Battista, archivista, L. 3216 — Bergamaschi Letizia, ved. Malaguti, L. 426,66 — Pigorini Luigi, prof. Università, L. 8000 — Begey Edoardo, ordinario, L. 3753 — Violet Maria, orfana di Cesare (indennità), L. 1850 — Falcini Olinto, preside, L. 5247 — Cattaneo Arnasola, ved. Cattaneo, L. 2000 — Camberti Andrea, geometra (indennità), L. 4930, di cui: a carico dello Stato, L. 3068,62; a carico della Cassa previdenza catasto, L. 1861,38.

Bosco Cristina, ved. Di Grazia, L. 300 — Masi Clementa, maestra tabacchi, L. 1008 — Lardara Rosalia, id., L. 1140 — Massa Giacomo, ricevitore registro, L. 4980 — Perillo Evira, orf. di Gaetana, L. 333,33 — Rapetti Teresa, ved. Locatelli, L. 410,66 —

Landucci Adolfo, direttore postale, L. 4000 — Iona Alfredo, ordinario, L. 4301 — Oneri Rosalia, ved. Gentile, L. 338,66 — Gallo Annunziata, ved. Grassi, L. 1244,33 — Farina Fortunato, applicato P. S., L. 1866 — Candela Filippo, 1° uffic. postale, L. 2125 — Vacca Enrica, ved. Tanzanella, indennità, L. 3366 — Gasperini Giuseppe, disegn. catasto, L. 2800.

Massari Severo, appl., L. 1818 — Favero Maria, ved. Carli, L. 333,33 — Guidi Maria, ved. De Carli (indennità), L. 2430 — Ciabattino Ulivo, brig. postale, L. 1362 — Alba Ida, op. tabacchi (indennità), L. 856,20, di cui: a carico dello Stato, L. 332,94; a carico della Cassa Nazionale previdenza, L. 523,26 — Zayni Adelaide, ved. Pacces, L. 1023 — Mancuso Francesca, ved. Pinto, L. 529 — Gambogi Formiana, op. tabacchi, L. 492,07 — Dolce Maria Gaetana, vedova Ursomendò, L. 943,33 — Tumminelli Giuseppe, appl. ferrovie (indennità), L. 7260, di cui: a carico dello Stato, L. 4180; a carico delle ferrovie dello Stato, L. 3080 — Relandò Vittorio, applicato, L. 2048 — Campitiello Maddalena, ved. Pergola (indennità), L. 4355 — Pace Bernardino, cancelliere, L. 1294,67 — Gandini Giovanni, capo usciere, L. 1421 — Giordano Margherita, ved. Romiti, L. 432,33 — Celestin Maria, ved. Mestriner, L. 544,33 — Falsaperla Apollonia, maestra tabacchi, L. 1140 — Catò Antonia, id., L. 1119.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 settembre 1917. in L. 144,97.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 3 settembre 1917, da valere per il giorno 4 settembre 1917:

Franchi	130 12 1/2	Dollari	7 52 1/2
Lire sterline . .	35 80 1/2	Pesos carta . . .	3 25 1/2
Franchi svizzeri	162 60	Lire oro	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la legge n. 797 del 29 giugno 1913, circa l'ordinamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto-legge n. 792 del 20 maggio 1915 col quale il reclutamento del corpo di commissariato militare marittimo deve essere posto numericamente in relazione all'organico del corpo stesso, qual'era stabilito antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1839 del 28 dicembre 1916 sul reclutamento degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 647 del 15 aprile 1917 che apporta alcune modificazioni al precedente:

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1917, che approva il regolamento per l'applicazione dei decreti-legge Luogotenenziali, relativi al reclutamento degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo:

Decreta:

È approvata l'unita notificazione in data 26 agosto 1917 per la apertura di un concorso, per titoli, per la nomina a venticinque posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 26 agosto 1917.

DEL BONO.

È aperto un concorso per titoli, a 25 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Potranno partecipare al concorso i giovani cittadini del Regno laureati dalle RR. scuole superiori di commercio, dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano o laureati in giurisprudenza, che comprovino di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

a) avere già raggiunta l'età di 17 anni e non oltrepassata quella di 25 al 1° ottobre 1917;

b) essere celibe;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata e non aver riportato condanna penale;

d) possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina.

Coloro che trovandosi a prestar servizio militare nella R. marina o nel R. esercito intendessero concorrere, avendone i requisiti, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della marina i primi, dal Ministero della guerra e dal Comando supremo dell'esercito i secondi.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 2, dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio o della destinazione di servizio, e pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 30 settembre 1917.

Non sarà tenuto conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

4° certificato d'immunità penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

5° certificato di stato civile, legalizzato dal presidente del tribunale;

6° diploma di laurea;

7° stato dei punti riportati negli esami di laurea, rilasciato dall'Istituto superiore di commercio, dall'Università « Luigi Bocconi » di Milano, o dalla R. Università, donde il candidato proviene.

I documenti nn. 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1917.

Le domande dei militari della R. marina o del R. esercito dovranno pervenire pel tramite dell'autorità dalla quale dipendono e dovranno essere corredate solo dei documenti di cui ai nn. 1, 5, 6 e 7 pei concorrenti che abbiano il grado d'ufficiale, e dei documenti di cui ai nn. 1, 4, 5, 6 e 7 pei militari di truppa.

Il Ministero della marina si riserva la facoltà di non ammettere al concorso quegli aspiranti che, per qualunque motivo, non giudicasse meritevoli di conseguire il grado di ufficiale.

I concorrenti, i quali siano già provvisti di un impiego nell'Amministrazione dello Stato, con diritto a pensione, dovranno nella domanda far cenno di questa loro condizione, e quelli fra essi che risulteranno idonei dovranno, appena avuta la notificazione della loro ammissione ad occupare i posti messi a concorso, far pervenire al Ministero della marina, pel tramite dell'ufficio dal quale dipendevano, le dimissioni dall'impiego.

Esaminati i titoli di ciascun concorrente la Commissione nominata in base all'art. 2 del decreto Ministeriale 30 aprile 1917, attenendosi allo stato dei punti, allegati alla domanda, formerà una graduatoria nella quale saranno compresi, prima i concorrenti provenienti dalle scuole superiori di commercio e dall'Università « Luigi Bocconi » di Milano, in seguito, quelli laureati in giurisprudenza pure in ordine di merito fra loro.

A parità di punti sarà data la preferenza al concorrente di età minore ed, a pari età, la precedenza sarà stabilita dalla sorte.

I concorrenti compresi nella graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, prima di essere nominati sottotenenti nel corpo di commissariato militare marittimo, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di anni 4, secondo le norme della vigente legge sulla leva marittima.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo dovranno rilasciare una esplicita dichiarazione di assoggettarsi a quelle norme che in avvenire fossero comunque stabilite per le pensioni in sostituzione di quelle ora vigenti.

I sottotenenti commissari, appena nominati saranno inviati presso la R. accademia navale, per seguirvi un corso d'istruzione professionale della durata di mesi 7. Al termine del corso saranno imbarcati su Regie navi per compiervi un esperimento pratico della durata di mesi 8.

I sottotenenti commissari che, approvati agli esami del corso di abilitazione, siano, al termine del periodo di esperimento a bordo, ritenuti idonei sono promossi tenenti.

Roma, 26 agosto 1917.

Il ministro: DEL BONO.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *4 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 833).

Dallo Stelvio al Rombon consuete azioni di pattuglie.

Sulla fronte Giulia più intensi duelli di artiglieria e notevole attività dei nostri velivoli.

Nella scorsa notte, in favorevoli condizioni atmosferiche, trenta nostri aeroplani volarono su Pola e bombardarono gli impianti militari della grande piazza marittima e la flotta nemica all'àncora nel porto e nel canale di Fasana. Sui bersagli vennero gettate nove tonnellate di bombe che provocarono distruzioni e vasti incendi. Le nostre unità, sebbene attaccate da idrovolanti e battute dal fuoco delle batterie antiaeree, ritornarono incolumi ai propri campi.

Nella notte sul 2 velivoli nemici effettuarono incursioni con lancio di bombe su alcune località della pianura fra Isonzo e Tagliamento, facendo vittime nella popolazione civile e tre militari ricoverati in luoghi di cura.

Cadorna.

Settori esteri.

Dallo scacchiere occidentale non si hanno oggi notizie di importanti avvenimenti e l'attività combattiva si è limitata a vivi duelli d'artiglieria e ad una serie di attacchi e contrattacchi con alterni successi, i quali non modificarono la situazione. I maggiori scontri furono in Fiandra a nord di Ypres ed a sud-ovest di Labassée ove un attacco in forza dei tedeschi venne nettamente respinto dagli inglesi. Così pure in Francia, ove i tedeschi fecero sul fronte dell'Aisne ben quattro attacchi riuscendo solo a ricuperare qualche lieve tratto delle trincee perdute ieri all'ovest di Hurtebise. Sul fronte orientale si è aggravata la situazione di Riga. Ieri l'altro i tedeschi dopo un vivo cannoneggiamento passarono la Dvina ai due lati di Uxkull. Le truppe russe non in forza per resistere al violento attacco ebbero ordine di sgombrare il settore di Riga, dopo aver tentato insufficienti contrattacchi.

Vive azioni si ebbero pure sul fronte romeno specie fra le valli della Susita e della Putras, il risultato delle quali fu d'impedire ai tedeschi la loro avanzata in Moldavia.

Sugli altri settori esteri i telegrammi dei vari quartieri generali dicono che la situazione è immutata.

Maggiori particolari sono dati dai seguenti dispacci che comunica l'*Agenzia Stefani*:

LONDRA, 3. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Iersera il nemico tentò per la terza volta di catturare i nostri posti avanzati a sud-ovest di Havrincourt. Tale attacco, preceduto da un violento bombardamento, fu nuovamente respinto. Effettuammo un colpo di mano coronato da successo a sud-est di Monchy Lepreux. Le nostre truppe attaccarono il nemico per sorpresa e, dopo distrutti i ricoveri e le mitragliatrici, tornarono con sedici prigionieri.

LONDRA, 3. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Stamane di buon'ora a sud-ovest di Labassée abbiamo respinto a colpi di mitragliatrice, prima che raggiungesse le nostre trincee, un distaccamento che tentava di avvicinarsi.

Durante la giornata a nord di Ypres l'artiglieria tedesca ha spiegato grande attività.

Ieri sera i nostri aviatori hanno lanciato oltre tre tonnellate di bombe con buoni risultati sugli aerodromi tedeschi. Essi hanno abbattuto un velivolo tedesco e ne hanno costretto un altro ad atterrare sbandato.

PARIGI, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul fronte dell'Aisne violenta lotta di artiglieria fra Cerny e Hurtebise. I tedeschi hanno tentato quattro volte di attaccare le nostre linee ad ovest di Hurtebise. I nostri fuochi li hanno ovunque arrestati. Un altro tentativo sull'altipiano di Ailles è pure fallito.

Sulla riva destra della Mosa grande attività di artiglieria sul fronte Samogneux-Beaumont.

In Woëvre un colpo di mano nemico su nostri piccoli posti a nord-ovest di Limey non ha dato alcun risultato. Abbiamo fatto prigionieri.

Aeroplani tedeschi hanno gettato bombe su Dunkerque e Belfort. A Dunkerque parecchie persone della popolazione civile sono state uccise o ferite.

PARIGI, 3. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Cannoneggiamento intermittente in vari punti del fronte, più vivo sulla riva sinistra della Mosa.

In Champagne abbiamo effettuato un riuscito colpo di mano ad ovest della strada da Saint-Hilaire a Saint-Souplet. Abbiamo fatto prigionieri.

PARIGI, 3. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente in data 2 corrente dice:

La sera del 1° corrente le nostre truppe, dopo violenta preparazione di artiglieria, penetrarono nelle trincee nemiche ad ovest della Cerna, riconducendo alcuni prigionieri.

Sul resto del fronte lotta di artiglieria, violenta fra il lago di Doiran e il Vardar e nella regione di Monastir.

LONDRA, 3. — Un comunicato del comandante delle forze della metropoli dice che la notte scorsa un aeroplano nemico ha bombardato Dover qualche minuto dopo le undici. Sono state lanciate sette bombe. Un uomo è rimasto ucciso; quattro donne e due fanciulli feriti.

LONDRA, 3. — Un comunicato del comandante in capo delle truppe della metropoli dice:

Stasera aeroplani nemici passarono sulla costa est verso le ore undici e lanciarono bombe in diversi punti. Non sono segnalati nè perdite nè danni.

Una squadriglia di nostri aeroplani si è alzata al loro inseguimento.

LA NOSTRA GUERRA

I pontieri del genio.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 3. — Il passaggio a viva forza dell'Isonzo compiuto nella notte sul 19 agosto dalle truppe del 24° e del 27° corpo d'armata, resterà nella storia militare come un bell'esempio di tali operazioni che sempre sono ardue e che talvolta presentano difficoltà quasi insuperabili. Per la natura delle rive del fiume ripide e rocciose, per la velocità della corrente, per le difese apprestate dal nemico sulla sponda sinistra, una linea di trinceramenti profondi coronante il terrazzo scavato dalle acque e bene appoggiata e ben fiancheggiata da caposaldi sporgenti a guisa di salienti, il passaggio dell'Isonzo, nel tratto tra Pod Selo e Canale richiedeva abilità tecniche e virtù militari di prim'ordine. Le une e le altre in verità non mancano ai soldati nostri. Il bollettino del 26 agosto ha reso onore al 2° e al 4° battaglione del reggimento pontieri del genio (4°) e tutte le compagnie dei due battaglioni dovrebbero essere citate per l'ardimento a per la perizia con la quale compirono il loro ufficio.

A dare un'idea di quello che i pontieri del genio hanno saputo fare, giova il rapporto sulla costruzione di uno dei ponti nel tratto Bodrez Canale da parte della 14ª compagnia. Alle 23,30 del 18, gli arditi della quinta brigata bersaglieri (reggimenti 4° e 21°) venivano traghettati in barca sulla sinistra del fiume per dar modo ai soldati del genio di gettare il ponte. Ma subito uno sfolgorio di razzi bianchi rossi e verdi partiti dalla trincea austriaca dava l'allarme. Due mitragliatrici incociavano il fuoco sulla lunga fila dei portatori dei materiali che affluivano alla riva destra. Condurre a fine il lavoro da questa riva era impossibile. Con felice intuito il comandante la 14ª compagnia ordinava che parte dei suoi pontieri passassero il fiume in barca, ed iniziassero il ponte anche sulla sinistra così da congiungere poi questa sezione con quella costruita sulla destra.

Defilati al tiro delle mitragliatrici appostate sul terrazzo suaccennato, in trenta minuti i pontieri finivano la costruzione e il 23° e il 21° battaglione zappatori del genio sfidando il furore delle mitragliatrici e della fucileria nemiche passavano immediatamente il fiume.

All'alba del 19, orientatosi, il nemico concentrava sul ponte un violento tiro di distruzione che durava per tutta la giornata e per tutta la notte sul 29. Parecchie volte il ponte fu colpito e danneggiato, altrettante volte, noncuranti delle perdite che l'artiglieria austriaca loro cagionava, i pontieri accorrevano intrepidi a riparare i danni. Fu per essi una fiera gioia, una grande ricompensa morale, vedere che mai sul loro fronte il transito potè essere interrotto dal fuoco nemico. Battaglioni e battaglioni sfilarono ininterrottamente su quel ponte preceduti dal 36° battaglione del 12° bersaglieri, che passò rapidissimo e ordinatissimo all'alba sotto raffiche furiose di mitragliatrici, incitato dai bravi pontieri padani - erano in gran parte dei distretti di Mantova e di Piacenza - i quali gridavano: « Viva l'Italia! Viva il 12° bersaglieri! ».

Il favorevole svolgimento del passaggio del fiume consentì alla prima e quinta brigata bersaglieri la celere arditissima avanzata sulla linea Fratta-Semmer che sorprese il nemico, che fu la mossa iniziale e fondamentale della manovra con la quale fu conquistata la maggior parte dell'altopiano di Bainsizza.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha inviato al sindaco di Udine cinquantamila lire per distribuire ai poveri della città.

Scambio di prigionieri. — L'ottavo scaglione dei prigionieri di guerra restituiti dall'Austria giunse iermattina a Como. Sul territorio svizzero i reduci rimpatrianti, ascendenti a 36 ufficiali italiani, 3 ufficiali serbi e 262 uomini di truppa, vennero incontrati dalle rappresentanze della Croce Rossa, da alti ufficiali sanitari, dal ministro italiano a Berna e da altre autorità. Dovunque furono festeggiati.

Alla stazione di Como i reduci vennero accolti da altre autorità militari, sanitarie e della Croce Rossa, nonchè da gran folla plaudente. Il treno, salutato da nuove acclamazioni, ripartì per Monza dove le accoglienze entusiastiche si ripetettero. I reduci furono trasportati all'ospedale di San Giuseppe, dove ne rimasero una cinquantina, proseguendo gli altri per Nervi.

Da Como, iersera, con lo stesso treno, partirono per essere rimpatriati circa 300 prigionieri austriaci.

Per gli studenti di belle arti e di musica. — Al fine di permettere agli studenti dei RR. Istituti di belle arti e di musica di fornirsi dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai corsi di allievi ufficiali di complemento, prima del giorno 13 ottobre, termine in cui si chiudono le iscrizioni al corso di allievi ufficiali, disposto dal Ministero della guerra per i giovani nati nell'anno 1899, S. E. il ministro Ruffini ha disposto l'inizio anticipato degli esami di licenza dai corsi speciali delle RR. Accademie ed Istituti di belle arti, degli esami di diploma degli Istituti, Conservatori e Licei musicali e degli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno che si tengono nelle RR. Accademie ed Istituti di belle arti.

Croce Rossa italiana. — Secondo l'ultimo bollettino comunicato le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono a lire 14.544.779,77.

La missione militare serba, composta del generale e del tenente colonnello A. Mitrovic, recatasi al fronte, oltre alla medaglia d'oro al valore militare a Sua Maestà il Re, consegnerà un'alta onorificenza al generale Cadorna e distribuirà molte decorazioni ai più valorosi tra gli ufficiali e soldati italiani.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AIRES, 2. — Il proprietario della nave argentina *Oriana*, silurata, ha chiesto al ministro degli esteri di presentare un reclamo alla Germania e di chiedere un'indennità di due milioni di franchi.

PARIGI, 2. — Stasera è partita pel fronte italiano una Delegazione di personalità anglo-americane.

La Delegazione, riunitasi sotto gli auspici del ministro Scialoja, e guidata dal capitano Garda, si compone del professore Sayre, genero del presidente Wilson, del dottor Barton Wilson, presidente del Consiglio dei lavori di guerra della Associazione dei giovani cristiani, rappresentante molti milioni di cittadini americani, del professore Naylor, dell'Università di Lawrence, conoscitore e ammiratore dell'Italia, del professore Gloaton, pubblicista specialista in cose di guerra e di quattro delegati inglesi; il dottor Holland Rose, professore dell'Università di Cambridge, il dottor Kelman, conferenziere presso le truppe inglesi in Francia, il professore Burkitt, dell'Università di Cambridge e il dottor Patterson Erie James, della Università di Liverpool.

Gli otto illustri conferenzieri si recano in Italia per raccoglervi elementi per numerose conferenze da tenersi sopra la guerra italiana in Inghilterra ed agli Stati Uniti dinnanzi agli eserciti ed alle popolazioni delle due nazioni.

ZURIGO, 3. — È segnalato in questi giorni l'esodo da Trieste di elementi stranieri, che riparano a Vienna od a Graz.

ZURIGO, 3. — Da qualche giorno la campagna dei conservatori e dei pangermanisti contro i partiti della maggioranza parlamentare è volta a perorare lo scioglimento del Reichstag e nuove elezioni, donde, secondo loro, uscirebbe vittorioso il loro programma di violenza all'estero e di reazione all'interno.

PARIGI, 3. — Il *Temps* pubblica una nota la quale smentisce formalmente le voci, secondo cui alcune autorità romene avrebbero lasciato Jassy.

Nessuna autorità ha lasciato Jassy.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.